



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 377 DI DATA 21 Agosto 2025

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Ecoopera Società Cooperativa - stabilimento di Isera (TN), via Lung'Adige, 4. Rilascio di nuova Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LMO

p. Il Dirigente del Settore
f.to ing. Federico Conci

Costituiscono parte integrante del presente atto:

- 1 Testo originale provvedimento
- 2 Allegato 1 - Rifiuti
- 3 Allegato 2 - Emissioni in atmosfera
- 4 Allegato 3 - Raccomandazioni
- 5 Allegato 4 - Elaborato "Modifica AUT - planimetria generale"
- 6 Allegato 5 - Elaborato "Modifica AUT - planimetria generale # emissioni"

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la propria determinazione n. 246 di data 21 maggio 2024, così come aggiornata e successivamente rettificata con determinazioni n. 337 di data 16 luglio 2024 e n. 423 di data 17 settembre 2024, con la quale è stata rilasciata, ai sensi degli articoli 6 e 10, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Ecoopera Società Cooperativa, con sede legale in Trento, fraz. Gardolo, loc. Sponda Trentina, 18 (di seguito *Ditta*), la nuova Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) relativa allo stabilimento sito nel comune di Isera (TN), in via Lung'Adige, 4, che comprende i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- a) autorizzazione all'esercizio delle seguenti attività di gestione di rifiuti, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. – di seguito *T.U.L.P.*) e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-ter del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 269 del citato D.Lgs. 152/2006;
- c) valutazione previsionale di impatto acustico presentata in data 16 ottobre 2023 (ns. prot. n. 774605), ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

vista la domanda di nuova AUT presentata dalla Ditta, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in data 11 aprile 2025 (ns. prot. n. 0295768), così come integrata in data 11 luglio 2025 (nss. prott. n. 0559886 e n. 0560085 di data 14 luglio 2025), in quanto tesa alle seguenti modifiche e integrazioni afferenti, in via prioritaria, l'autorizzazione di cui alla precedente lettera a):

- inserimento della nuova attività di riduzione volumetria (pressatura) e imballaggio del rifiuto costituito da materiali isolanti “lana di roccia” – classificato sia come speciale pericoloso con CER 17.06.03* *altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose* che come speciale non pericoloso con CER 17.06.04 *materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03* – da effettuarsi all'interno del capannone aziendale, più precisamente nei locali dell'edificio meglio individuati in planimetria come futura *AREA F* attualmente non interessati dalla gestione dei rifiuti;
- adeguamento e ridefinizione come segue delle aree interne allo stabilimento secondo quanto riportato nell'elaborato denominato “*planimetria generale*” datato aprile 2025, anche per effetto dell'inserimento della nuova attività di cui al punto precedente:
 - I. installazione di una pesa a ponte interrata nella zona denominata “*CORTILE INTERNO SOTTO TETTOIA*”;
 - II. realizzazione di un'apertura nel muro di separazione tra l'attuale AREA A interna al capannone e il locale denominato “*DEPOSITO*” nella planimetria attualmente autorizzata ma attualmente non autorizzato per la gestione di rifiuti;
 - III. eliminazione del locale “ufficio” (mediante demolizione dei tramezzi) presente nel capannone in adiacenza alla “*ZONA OPERATIVITÀ*” e all'attuale AREA A;
 - IV. stralcio dall'autorizzazione dell'attuale AREA A;
 - V. ridenominazione dell'attuale “*ZONA CERNITA E SELEZIONE*” in “*AREA C*”;
- stoccaggio delle balle ottenute dal processo sopra descritto di pressatura-imballaggio dei rifiuti costituiti da materiali isolanti “lana di roccia”, nell'area ricavata dalla demolizione dell'ex ufficio e in parte dell'AREA A interna del capannone; detta nuova area viene denominata “*AREA D*”;
- conseguentemente allo stralcio dell'AREA A dedicata allo stoccaggio di rifiuti liquidi (ora AREA D), stoccaggio dei rifiuti liquidi fino a un massimo di 2 m³, su appositi bacini di contenimento, in AREA B o in AREA C o nella nuova AREA D; la volumetria massima istantanea complessiva di rifiuti liquidi autorizzata viene pertanto ridotta dagli attuali 320 m³ a 2 m³;
- utilizzo dell'AREA C, oltre che all'attività già autorizzata e allo stoccaggio di rifiuti liquidi come sopra richiesto, anche per l'immagazzinaggio di imballaggi vuoti e altre “eco-attrezzature” in uso alla Ditta;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (in seguito anche *Regolamento*), il provvedimento di AUT *“comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3”*;

considerato che a norma dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifica sostanziale allo stabilimento si applica la disciplina prevista per il rilascio dell'AUT;

vista la nota di data 16 aprile 2025 (ns. prot. n. 0308278), con la quale la domanda di AUT è stata trasmessa al Comune di Isera, territorialmente competente, al fine della verifica, per i profili di competenza, della regolarità e della completezza della domanda di nuova AUT e della relativa documentazione allegata, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento;

vista la nota del Comune di Isera di data 24 aprile 2025, prot. n. 0002629/P (ns. prot. n. 0329682 di data 24 maggio 2025), con la quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, *“Verificato, per il profilo di competenza, che la domanda risulta completa e regolare, sotto il profilo documentale della stessa” e “Appurato che ai fini del rilascio dell'AUT, per i profili concernenti l'atto autorizzativo richiesto, non risulta necessario acquisire ulteriori titoli abilitativi (autorizzazioni, nulla osta, atti di assenso in generale) non indicati nella domanda, e che non sono stati rilasciati altri titoli fuori dall'ambito dell'AUT, utili al perfezionamento della domanda stessa”* comunica che *“nulla-osta all'avvio della fase istruttoria per l'esame nel merito della domanda in argomento, riservandosi di valutare eventuali integrazioni prodotte o richieste, prima della conferenza di servizi decisoria”*;

vista la comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento dell'AUT di data 28 aprile 2025 (ns. prot. n. 0333694), e la contestuale richiesta al Comune di Isera (TN) di esprimere entro 30 giorni dalla presentazione della domanda (scadenza l'11 maggio 2025) il parere di competenza del Sindaco in materia di emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 8-bis del T.U.L.P.;

preso atto che con nota di data 12 maggio 2025 (ns. prot. n. 0365467), non essendo pervenuto alcun riscontro alla predetta richiesta di parere in materia di emissioni in atmosfera, è stato comunicato alla Ditta e al Comune di Isera l'avvio della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 5-bis del Regolamento, con la richiesta al Comune di far pervenire entro il giorno 26 maggio 2025 eventuali richieste di integrazioni da inoltrare alla Ditta;

considerato che il Comune di Isera non ha fatto pervenire ulteriori richieste di integrazioni da inoltrare alla Ditta, neppure dopo il termine indicato nella comunicazione di avvio della fase istruttoria;

ritenuto pertanto di non indire la conferenza di servizi prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

vista la documentazione tecnico-grafica allegata alla domanda in esame, dalla quale emerge che:

- i rifiuti costituiti da materiali isolanti “lana di roccia”, identificati dal EER 170603* *altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose* e dal EER 170604 *materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03* sono già autorizzati e ricompresi nell'AUT vigente;
- la nuova attività è costituita da una riduzione volumetrica per mera pressatura con imballaggio, finalizzata all'ottimizzazione di movimentazione/trasporto/stoccaggio del rifiuto e al rispetto delle caratteristiche di confezionamento richieste dagli impianti di destinazione finale e, pertanto, può essere ricondotta nell'ambito delle operazioni già autorizzate di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15);
- la nuova attività di riduzione volumetrica (pressatura) e imballaggio verrà esercitata nel rispetto delle volumetrie e della potenzialità massima annua attualmente autorizzate;
- le caratteristiche impiantistiche e operative (attività effettuate al chiuso, carico della pressa mediante nastro trasportatore con limitata altezza di caduta dei materiali, scarico diretto del materiale nella tramoggia di carico attraverso un'apertura di ridotte dimensioni, pulizia tempestiva ed accurata delle aree) consentiranno di condurre l'attività con una limitata generazione di polveri o di altre emissioni in atmosfera;

- la nuova attività avverrà all'interno del capannone e pertanto *“non ci saranno conseguenze rilevanti in termini di peggioramento del clima acustico”*;
- in sintesi, la nuova organizzazione logistica dello stabilimento, così come descritta nella relazione tecnica allegata alla domanda, sarà la seguente:
 - *“- **AREA B**: area coperta in zona centrale dell'impianto, dedicata allo stoccaggio di rifiuti solidi e fangosi palabili in sacchi, fusti e altri contenitori mobili e rifiuti liquidi su bacino di contenimento dedicato.*
 - ***AREA C**: area coperta in zona centrale dell'impianto, in cui effettuare la cernita manuale di rifiuti speciali e urbani non pericolosi di natura merceologica mista (codici CER 15.01.06 – 17.09.04 – 20.03.07), per l'ottenimento di frazioni merceologiche uniformi caratterizzate da rifiuti con codice CER appartenente allo stesso sottocapitolo dell'elenco europeo di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (operazione di recupero R12). È possibile, inoltre, lo stoccaggio di rifiuti liquidi su bacino di contenimento dedicato e il deposito di imballaggi vuoti e altre eco-attrezzature.*
 - ***AREA D**: area coperta dedicata allo stoccaggio delle balle, ottenute dal processo di pressatura/imballaggio dei rifiuti effettuato in AREA F. È possibile, inoltre, lo stoccaggio di rifiuti liquidi su bacino di contenimento dedicato.*
 - ***AREA E (lato ovest)**: area scoperta pavimentata in cemento armato in zona sud dell'impianto, dedicata:*
 - *parte all'attività al coperto, sotto tendone mobile, di cernita manuale di rifiuti speciali e urbani non pericolosi di natura merceologica mista (codici CER 15.01.06 – 17.09.04 – 20.03.07), per l'ottenimento di frazioni merceologiche uniformi caratterizzate da rifiuti con codice CER appartenente allo stesso sottocapitolo dell'elenco europeo di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (operazione di recupero R12);*
 - *parte all'attività all'aperto di riduzione volumetrica, mediante trituratore mobile cingolato Hammel VB 450 DK a triturazione lenta, di rifiuti speciali e urbani non pericolosi (codici CER 15.01.02 – 15.01.03 – 15.01.05 – 17.02.01 – 19.12.12), per l'ottenimento di rifiuti di pezzatura “grossolana” caratterizzati dallo stesso codice CER del rifiuto di partenza (attività compresa nell'operazione di messa in riserva R13);*
 - *allo stoccaggio di rifiuti solidi e fangosi palabili in container, sacchi, fusti e altri contenitori mobili;*
 - ***AREA E (lato est)**: aree scoperte pavimentate in cemento armato e asfalto utilizzate per effettuare le operazioni di:*
 - *carico/scarico dagli automezzi;*
 - *movimentazione/travasamento dei rifiuti, esclusi quelli allo stato fisico liquido durante le precipitazioni atmosferiche e quelli che possono dare origine, per loro natura, modalità di confezionamento/imballaggio o modalità di movimentazione, ad emissioni polverulente diffuse, da automezzo a container e viceversa oppure da container a container, eventualmente con l'ausilio di “ragno”, finalizzati all'ottimizzazione degli stoccaggi e delle successive fasi di trasporto per il conferimento agli impianti di recupero e smaltimento finale;*
 - *stoccaggio di rifiuti solidi e fangosi palabili in container, sacchi, fusti e altri contenitori mobili.*
 - ***AREA F**: area coperta dedicata al processo di riduzione volumetrica (pressatura) e successivo imballaggio dei rifiuti identificati con EER 170603* o 170604.*
 - ***CORTILE INTERNO PAVIMENTAZIONE IN C.A. E ASFALTO**: aree scoperte pavimentate in cemento armato e asfalto utilizzate per effettuare le operazioni di:*
 - *carico/scarico dagli automezzi;*
 - *movimentazione/travasamento dei rifiuti, esclusi quelli allo stato fisico liquido durante le precipitazioni atmosferiche e quelli che possono dare origine, per loro natura, modalità di confezionamento/imballaggio o modalità di movimentazione, ad emissioni polverulente diffuse, da automezzo a container e viceversa oppure da container a container, eventualmente con l'ausilio di “ragno”, finalizzati all'ottimizzazione degli stoccaggi e delle successive fasi di trasporto per il conferimento agli impianti di recupero e smaltimento finale;*

- **DEPOSITO:** postazione collocata nel locale individuato in planimetria, dove viene svolta l'attività di disimballaggio delle cartucce ai carboni attivi per l'estrazione del carbone esausto da avviare come rifiuto ad altri impianti che provvedono alla sua rigenerazione, il quale viene poi riconsegnato alla Ditta per la ricarica della cartuccia ai fini del suo riutilizzo.
- **ZONA OPERATIVITÀ:** area coperta in cui si effettuano le operazioni di disimballaggio attuate ordinariamente nell'ambito delle attività di recupero R13 e/o di smaltimento D15 su quei rifiuti che vengono conferiti all'interno di contenitori riutilizzabili forniti dalla stessa Ditta ai propri clienti – in quanto imballaggi omologati per la raccolta, il trasporto in sicurezza e l'etichettatura nel rispetto delle normative vigenti”;

preso atto inoltre – tra i documenti allegati alla domanda di nuova AUT – dei dati tecnici rinvenibili nel documento “Istruzioni per l'uso” della pressa/imballatrice RIKO EKOS modello S-140KVH da utilizzare per la nuova attività sul rifiuto costituito da materiali isolanti “lana di roccia”, e della dichiarazione di conformità CE relativa alla marchiatura apposta nel 2022 sullo stesso macchinario;

considerato che con nota di data 11 giugno 2025 (ns. prot. n. 0462917) l'istruttoria è stata sospesa per richiesta alla Ditta di elementi integrativi afferenti, in particolare, i titoli abilitativi in materia di emissioni in atmosfera e di emissioni acustiche;

vista la documentazione integrativa pervenuta in data 11 luglio 2025 (ns. prot. n. 0559886 di data 14 luglio 2025), comprensiva della nuova domanda di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, corredata dalla relativa planimetria rappresentativa, per modifica sostanziale dovuta all'inserimento della nuova attività di riduzione volumetrica (pressatura) e imballaggio del rifiuto costituito da materiali isolanti “lana di roccia”, con relativa produzione ed emissione di polveri;

vista la documentazione integrativa pervenuta in data 11 luglio 2025 (ns. prot. n. 0560085 di data 14 luglio 2025), comprensiva della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal delegato in materia ambientale del legale rappresentante della Ditta, ai fini dell'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, che “la valutazione di impatto acustico presentata ai vs uffici in data 16 ottobre 2023 (Vs prot. n. 774605) si può ritenere valida anche a fronte dell'installazione della nuova pressa e della nuova attività di riduzione volumetrica [...] in considerazione dei dati tecnici della pressa stessa e dell'installazione in luogo chiuso”;

vista la nota di data 21 luglio 2025 (ns. prot. n. 0581754) con la quale la predetta documentazione integrativa pervenuta in data 11 luglio 2025 è stata trasmessa al Comune di Isera con la richiesta, in particolare, di esprimere entro 30 giorni il parere del Sindaco ai sensi dell'art. 8-bis del T.U.L.P. ai fini delle emissioni in atmosfera, “tenuto conto della localizzazione dello stabilimento in rapporto alla realtà territoriale, attuale o programmata, in cui il medesimo si inserisce, al fine di verificare l'esistenza delle necessarie compatibilità igienico-sanitarie”;

vista la nota del Comune di Isera di data 31 luglio 2025, prot. n. 4855/P (ns. prot. n. 0614776 di data 1 agosto 2025), con la quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, preso atto degli approfondimenti istruttori, esprime “parere favorevole senza riserve ai nuovi impianti proposti dalla Ditta Ecoopera Soc. Cooperativa, relativamente alle emissioni in atmosfera (polveri) ed all'impatto acustico, generate nel processo produttivo illustrato”;

vista tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

ritenuto congruo confermare, relativamente alle emissioni in atmosfera già autorizzate provenienti dallo stabilimento in oggetto, le prescrizioni ed i limiti di emissione in atmosfera stabiliti nella sopra citata determinazione n. 246 di data 21 maggio 2024, così come aggiornata e successivamente rettificata con determinazioni n. 337 di data 16 luglio 2024 e n. 423 di data 17 settembre 2024, secondo le considerazioni ivi riportate;

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante “*Disciplina provinciale della valutazione dell’impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*”, ed il relativo regolamento di esecuzione aggiornato con d.P.P. del 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.;

visto in particolare l’art. 3 della sopra citata L.P. 19/2013, il quale stabilisce che la legge provinciale si applica ai progetti che devono essere sottoposti a valutazione dell’impatto ambientale (VIA) o al procedimento di verifica (“*screening*”) di assoggettabilità a VIA, ai sensi della normativa statale;

vista la nota del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 13 giugno 2016 (prot. n. 312975) nella quale è riportato, tra l’altro, che “*sono da escludere dalle procedure di VIA e/o verifica di assoggettabilità [...] le modifiche ad impianti esistenti che hanno altre attività oltre R10, R11, R12 e/o R13 che riguardano variazioni di CER (con nuovi CER omogenei a quelli già autorizzati, es speciali inerti con speciali inerti, urbani con urbani, etc...) o riorganizzazioni interne degli spazi o aumento dei quantitativi di stoccaggio istantaneo, mantenendo comunque uguali i quantitativi totali di rifiuti autorizzati*”;

considerato che quanto richiesto dalla Ditta nella domanda in esame non sia da assoggettare alle procedure di valutazione dell’impatto ambientale, in quanto non vi sono variazioni di CER, le operazioni svolte sui rifiuti rimangono invariate (recupero R13 – R12 e smaltimento D13 – D15) e resta invariato il quantitativo complessivo di rifiuti autorizzato;

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, ai sensi dell’art. 65 del T.U.L.P., nonché i successivi piani e stralci d’aggiornamento (di seguito *Piano*);

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 773 del 12 aprile 2002, con la quale lo stabilimento in oggetto, corrispondente alla p.f. 11/1, a parte della p.ed. 201 e a parte della p.ed. 136 C.C. Isera, è stato localizzato nel Piano, ai sensi dell’art. 66 del T.U.L.P., subordinatamente all’adozione degli accorgimenti tecnici necessari ad impedire che le acque meteoriche raccolte sui piazzali, in particolare nelle aree di deposito dei rifiuti, possano dilavare i residui di processo o di lavorazione;

vista la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2924 di data 10 dicembre 2004, con la quale la localizzazione dello stabilimento in oggetto nel Piano è stata implementata comprendendo le intere pp.ed. 201 e 136 C.C. Isera, facendo salve le prescrizioni contenute nella originaria sopra citata deliberazione n. 773 del 12 aprile 2002;

visto il quinto aggiornamento del Piano – Stralcio per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1506 del 26 agosto 2022, con il quale, in particolare, sono stati definiti al Capitolo 4 i criteri aggiornati per la verifica della compatibilità localizzativa sia in caso di nuovi impianti di gestione di rifiuti che di modifiche sostanziali ad impianti esistenti;

vista la “*RELAZIONE di verifica della compatibilità localizzativa*” datata gennaio 2024 – redatta in base ai criteri stabiliti al capitolo 4.6.2 del V° aggiornamento del Piano (stralcio per i rifiuti urbani) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1506 del 26 agosto 2022, secondo la procedura definita al capitolo 4.8 dello stesso V° aggiornamento – presentata dalla Ditta in data 22 gennaio 2024 (ns. prot. n. 54671 di data 23 gennaio 2024) nell’ambito dell’istruttoria della precedente domanda di modifica sostanziale dell’AUT, conclusasi con la vigente determinazione n. 246 di data 21 maggio 2024;

rilevato che la suddetta relazione conclude che l’insediamento in questione:

- “*non è interessato da alcun criterio di esclusione;*
- *è interessato da entrambi i criteri di preferenza previsti;*
- *è interessato da un criterio penalizzante relativo alla tutela della risorsa idrica: l’area in cui è posizionato lo stabilimento è infatti parzialmente interessata dall’ambito fluviale di interesse ecologico a valenza mediocre;*

- *è interessato da 2 criteri penalizzanti relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici: lo stabilimento, seppur situato lontano dai centri abitati, è collocato nelle vicinanze di un'abitazione; inoltre, lo stesso è interessato dalla fascia di rispetto dell'autostrada del Brennero (a ovest), mentre lungo il confine est è presente una strada secondaria di interesse locale (via Lungadige), dalla quale si effettua l'accesso al sito stesso*”;

preso atto che a seguito di consultazione interna al Settore Autorizzazioni e controlli di data 13 febbraio 2024 (ID 746233567 di data 5 marzo 2024), la U.O. rifiuti e bonifica dei siti inquinati si è espressa in data 7 marzo 2024 (ID 746986680) evidenziando che: “*per i criteri penalizzanti si confermano quelli individuati nella documentazione ed elencati di seguito:*

- *ambito fluviale ecologico a valenza mediocre: si evidenzia che il PTC della Vallagarina ha ripermetrato gli ambiti fluviali ecologici e per l'area in questione è stato ridefinito l'ambito mediocre in "ambito ecologico a valenza bassa", per il quale non sussistono particolari tutele, se non eventuali interventi in alveo che non si ritengono pertinenti all'attività svolta dalla Ditta.*
- *fascia di rispetto A22: l'impianto è esistente e localizzato, non si prevedono ampliamenti dell'area, pertanto si ritiene che non vi siano elementi ostativi.*
- *vicinanza con un'abitazione: verificare l'impatto acustico*”;

considerato che il criterio penalizzante rappresentato dalla vicinanza dello stabilimento con l'abitazione posta sul lato nord dello stesso è stato ritenuto superato dalle risultanze della Valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda presentata in data 16 ottobre 2023 (ns. prot. n. 0774605), sulla quale il Comune di Isera non ha presentato osservazioni;

preso atto altresì che le stesse valutazioni hanno evidenziato la presenza di un ulteriore criterio penalizzante oltre a quelli rilevati dalla Ditta: in particolare, “*l'area è inserita in "area di tutela ambientale" ai sensi del PUP e per tale aspetto si demanda al Servizio competente la valutazione sulla necessità di un'autorizzazione paesaggistica, anche sulla base degli interventi proposti*”;

considerato che, subordinatamente alle specifiche valutazioni da parte dei Servizi provinciali competenti in merito alle interferenze con i criteri penalizzanti di cui sopra, la U.O. rifiuti e bonifica dei siti inquinati non aveva ravvisato elementi ostativi alle modifiche richieste a suo tempo dalla Ditta con riferimento alle previsioni del Piano;

ritenuto pertanto, in tale occasione, sussistenti i presupposti per poter procedere al rilascio dell'AUT vigente, rinviando direttamente alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio le valutazioni sull'eventuale necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica in dipendenza della tipologia di copertura mobile adottata per la protezione dalle acque meteoriche dell'area esterna dove si svolge la nuova attività di cernita manuale dei rifiuti;

visto l'articolo. 3, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il quale stabilisce alla lettera a) che la disciplina dell'AUT si applica “*se deve essere rilasciato, rinnovato o aggiornato almeno uno dei titoli abilitativi indicati" nell'articolo 21, comma 5, lettera a), numero 1), della legge provinciale*”;

ritenuto che – non rientrando l'autorizzazione paesaggistica tra i titoli abilitativi indicati all'art. 21, comma 5, lettera a), numero 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 19, istitutiva dell'AUT – qualora risultasse necessario che la Ditta acquisisca l'autorizzazione paesaggistica per l'installazione della prevista copertura mobile (e nessun'altra contestuale richiesta di autorizzazione che renderebbe obbligatoria l'applicazione dell'AUT), la stessa autorizzazione può essere rilasciata dal Comune di Isera al di fuori dell'AUT;

vista la nuova “*RELAZIONE di verifica della compatibilità localizzativa*” datata aprile 2025 – redatta in base ai criteri stabiliti al capitolo 4.6.2 del V° aggiornamento del Piano (stralcio per i rifiuti urbani) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1506 del 26 agosto 2022, secondo la procedura definita al capitolo 4.8 dello stesso V° aggiornamento – presentata dalla Ditta in allegato alla domanda di nuova AUT;

rilevato che la suddetta relazione conclude che l'insediamento in questione:

- *non è interessato da alcun criterio di esclusione;*
- *è interessato da entrambi i criteri di preferenza previsti;*
- *è interessato dai seguenti criteri penalizzanti:*
 - *l'area è inserita in "area di tutela ambientale" ai sensi del PUP.*
 - *Lo stabilimento, seppur situato lontano dai centri abitati, è collocato nelle vicinanze di un'abitazione.*
 - *l'area in cui è posizionato lo stabilimento è parzialmente interessata dall'ambito fluviale di interesse ecologico a valenza mediocre. Nell'AUT 246 del 21 maggio 2024 è riportata a tal riguardo la valutazione dell'U.O. della Vallagarina: "il PTC della Vallagarina ha riperimetrato gli ambiti fluviali ecologici e per l'area in questione è stato ridefinito l'ambito mediocre in "ambito ecologico a valenza bassa", per il quale non sussistono particolari tutele, se non eventuali interventi in alveo che non si ritengono pertinenti all'attività svolta dalla Ditta". Si ritiene che questa considerazione possa valere anche con riferimento alle modifiche ora richieste.*
 - *Lo stabilimento è interessato dalla fascia di rispetto dell'autostrada del Brennero (a ovest), mentre lungo il confine est è presente una strada secondaria di interesse locale (via Lungadige), dalla quale si effettua l'accesso al sito stesso. Nell'AUT 246 del 21 maggio 2024 è riportata a tal riguardo la valutazione dell'U.O. della Vallagarina: "l'impianto è esistente e localizzato, non si prevedono ampliamenti dell'area, pertanto si ritiene che non vi siano elementi ostativi". Si ritiene che questa considerazione possa valere anche con riferimento alle modifiche ora richieste";*

preso atto che a seguito di consultazione interna al Settore Autorizzazioni e controlli di data 29 aprile 2025 (ID 852282325), la U.O. rifiuti e bonifica dei siti inquinati si è espressa in data 13 maggio 2025 (ID 855501421) in merito alle modifiche dell'AUT vigente richieste con la domanda presentata dalla Ditta in data 11 aprile 2025 (ns. prot. n. 0295768), confermando *"per quanto concerne la verifica dei criteri localizzativi, quanto espresso in occasione della scorsa modifica e poi riportato nel documento di AUT vigente (n. 246 dd. 21/05/2024), prendendo atto dell'individuazione del criterio penalizzante Aree di tutela ambientale di cui all'art. 6 delle NdA del PUP all'interno del nuovo documento.*

Si ritiene che, essendo l'impianto esistente e localizzato e non prevedendo ampliamenti dell'area, bensì solamente modifiche organizzative e gestionali, non vi siano elementi ostativi alla modifica richiesta";

visto l'art. 67-bis del T.U.L.P., concernente la procedura di localizzazione nel Piano degli impianti e delle attività di gestione dei rifiuti;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., e in particolare l'art. 19 *Norme applicative dell'articolo 67 bis del testo unico* (leggasi T.U.L.P.), il quale al comma 2 stabilisce che *"Relativamente [...] agli impianti di gestione dei rifiuti speciali - anche pericolosi -, la cui localizzazione sia stata definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti o dai provvedimenti assunti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 66 del testo unico, la relativa autorizzazione può essere modificata a norma dell'articolo 84 del testo unico, purché ricorrano le seguenti condizioni:*

- a) il progetto non comporti la modificazione sostanziale delle caratteristiche tecniche originarie [...] dell'impianto, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti;*
- b) il progetto non comporti alcuna modifica della localizzazione cartografica della discarica o dell'impianto;*
- c) i rifiuti da conferire siano compatibili qualitativamente e quantitativamente con le caratteristiche tecniche della discarica o dell'impianto;*
- d) siano soddisfatte - in via prioritaria - le esigenze di smaltimento o di recupero dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale;*
- e) il progetto sia preventivamente sottoposto alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale o di verifica, ove ne ricorrano i presupposti in base alle norme provinciali vigenti";*

considerato che, relativamente a quanto richiesto con la domanda in esame di modifica dell'AUT:

- il progetto non comporta la modificazione sostanziale delle caratteristiche tecniche originarie dell'impianto;
- il progetto non comporta alcuna modifica della localizzazione cartografica dell'impianto;
- le tipologie di rifiuti da gestire sono già autorizzate;
- la potenzialità massima annua dell'impianto (11.000 t) rimane invariata;
- il volume massimo istantaneo (570 m³ di rifiuti pericolosi e 750 m³ di rifiuti non pericolosi) non viene aumentato;
- le operazioni svolte sui rifiuti rimangono invariate (recupero R13 – R12 e smaltimento D15 – D13);
- il progetto non richiede la sottoposizione alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale o di verifica;

ricosciuto che, relativamente alle domanda di nuova AUT in istruttoria, ricorrono tutti i presupposti indicati all'art. 19, comma 2, del d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., per poter autorizzare le modifiche richieste dalla Ditta con la domanda presentata in data 11 aprile 2025 (ns. prot. n. 0295768), così come integrata in data 11 luglio 2025 (nss. prott. n. 0559886 e n. 0560085 di data 14 luglio 2025);

rilevato che dal punto di vista urbanistico il sito dello stabilimento, con riferimento allo strumento urbanistico vigente (classificazione del Piano Urbanistico Comprensoriale dell'allora Comprensorio della Vallagarina con riferimento al Piano Regolatore Generale di Isera), è identificabile come "*area produttiva del settore secondario e area multifunzionale di interesse locale*";

rilevato che lo stabilimento in oggetto non rientra nell'"*Inventario degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*", di cui al D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105;

rilevato che lo stabilimento in oggetto non è soggetto agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 (attuazione della direttiva 2003/105/CE – Seveso Ter) in quanto le sostanze, le miscele e i preparati pericolosi presenti nello stabilimento non superano la soglia di assoggettabilità ricavata attraverso l'applicazione della formula riportata in allegato al citato decreto;

visto l'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, la decisione 2000/532/CE nonché le "*Linee guida sulla classificazione dei rifiuti*" S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021, che stabiliscono la corretta procedura da seguire per la classificazione dei rifiuti;

ritenuto necessario, ai fini di una corretta identificazione delle attività di recupero svolte dalla Ditta, distinguere l'operazione di *selezione* da quella di *cernita*, ancorché nella realtà esse possono essere eseguite contestualmente all'interno della medesima attività di gestione dei rifiuti, nonché le operazioni di *accorpamento* e di *raggruppamento*;

atteso che il termine *selezione* individua, in generale, l'operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito, togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono effettivamente costituire una quota quantitativamente residuale della massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato che l'attività di *selezione* che si effettua sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze indesiderate da intendersi pertanto ricompresa nelle operazione di stoccaggio (R13 o D15), in quanto non va a modificare la natura e le caratteristiche fondamentali del rifiuto di partenza;

ritenuto che con il termine *cernita* debba intendersi invece l'operazione volta a suddividere una massa di rifiuti indistinta in diverse frazioni merceologiche, aventi codice CER e classificazione diversi a seconda della loro natura (operazioni di recupero R12 o di smaltimento D13);

ritenuto che le frazioni generate dall'attività di *cernita manuale* come proposta dalla Ditta devono essere, di norma, codificate con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (per esempio dal 15 01 06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx, e così anche per i CER 16.xx.xx, 17.xx.xx e 20.xx.xx); soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può ricorrere ai codici CER 19.12.xx;

atteso che, in generale, con il termine *accorpamento* si intende il deposito promiscuo in un'unica area di rifiuti tal quali provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe e stesso codice CER e che tale procedura è normalmente identificata con l'operazione di messa in riserva (nel caso specifico operazione di recupero R13);

atteso che in generale con il termine *accorpamento* (o *travaso* nel caso in cui i rifiuti siano allo stato liquido) si intende il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe, stesso codice CER e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, e che tale procedura è normalmente identificata con l'operazione di stoccaggio (nel caso specifico messa in riserva R13 o deposito preliminare D15);

atteso che i rifiuti sottoposti a mera riduzione volumetrica attraverso operazioni di *pretrattamento* quali la *riduzione volumetrica* attraverso la *triturazione lenta* o la *pressatura con imballaggio* devono essere, di norma, codificati con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza;

preso atto che:

- la *riduzione volumetrica* dei rifiuti è finalizzata ad ottimizzarne lo stoccaggio in sede e, conseguentemente, i carichi da inviare agli impianti di recupero e/o smaltimento finale;
- la *triturazione lenta* modifica la pezzatura del rifiuto senza variarne tuttavia le caratteristiche chimico-fisiche in maniera significativa; il rifiuto mantiene quindi il codice originario e l'attività è da considerarsi integrata nell'operazione di messa in riserva (R13) o di deposito preliminare (D15);
- la *pressatura con imballaggio* è da considerarsi anch'essa integrata nell'operazione di messa in riserva (R13) o di deposito preliminare (D15);

rilevato da una lettura della documentazione agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli, nonché dai precedenti provvedimenti, che le operazioni di *disimballaggio* effettuate dalla Ditta sono condotte come segue:

- attività di *disimballaggio* effettuate su quei rifiuti che vengono conferiti all'interno di contenitori riutilizzabili forniti dalla stessa Ditta ai propri clienti – in quanto imballaggi omologati per la raccolta, il trasporto in sicurezza e l'etichettatura nel rispetto delle normative vigenti; dette attività di *disimballaggio* ricadono nell'ambito delle operazioni di recupero R13 e/o di smaltimento D15;
- attività di *disimballaggio* che prevede lo svuotamento delle confezioni originarie predisposte dal produttore e formazione di nuove composizioni di carico, può essere più correttamente identificata con l'attività di recupero R12 o con l'attività di smaltimento D13, pur non comportando modifiche del codice CER, dal momento che tale attività prevede la manipolazione dei rifiuti e può generare altre tipologie di rifiuti (ad esempio gli imballaggi rimossi);
- attività "in conto lavorazione" di *disimballaggio* per l'estrazione dalle cartucce ai carboni attivi del carbone esausto da avviare, come rifiuto, con codice CER 06.13.02*, a recupero o smaltimento (le cartucce vuote sono considerate imballaggio da riutilizzare per lo stesso fine e quindi un "non rifiuto"); dette attività di *disimballaggio* ricadono nell'ambito delle operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13;

atteso che i rifiuti sottoposti a mera *riduzione volumetrica* attraverso la *triturazione lenta* o la *pressatura con imballaggio* devono essere, di norma, codificati con il medesimo codice CER di partenza;

atteso che tutte le operazioni di *selezione, cernita, disimballaggio, accorpamento e/o travaso, riduzione volumetrica* attraverso la *triturazione lenta o la pressatura con imballaggio* (di seguito indicate con il termine generico *pretrattamento*) effettuate dalla Ditta devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

ritenuto doveroso prescrivere che gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento debbano essere di norma codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.xx in base alla frazione merceologica prodotta – secondo quanto previsto dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, dalla decisione 2000/532/CE e, da ultimo, dalle “*Linee guida sulla classificazione dei rifiuti*” S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021 – fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; tali rifiuti devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al “*deposito temporaneo prima della raccolta*” di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

preso atto che nell'Allegato 2 “*Emissioni in atmosfera*” all'AUT vigente non è stata inserita, per mero errore materiale nella redazione del provvedimento, l'emissione diffusa identificata con la sigla D1 relativa alla allora nuova attività all'aperto di riduzione volumetrica mediante trituratore mobile di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, già autorizzati, per l'ottenimento di rifiuti di pezzatura grossolana previa triturazione lenta;

preso atto che, per lo stesso motivo, all'AUT vigente non è stata allegata la planimetria pervenuta in data 31 ottobre 2023 (ns. prot. n. 0814765) relativa alle emissioni in atmosfera aggiornata con la nuova emissione diffusa identificata con la sigla D1;

ritenuto pertanto di tenere conto nel presente provvedimento delle predette omissioni, dando atto nel contempo che la situazione relativa alle emissioni in atmosfera autorizzata con la determinazione n. 246 di data 21 maggio 2024 deve intendersi sin da tale data comprensiva della predetta emissione diffusa identificata con la sigla D1;

tenuto conto in ogni caso che, ancorché autorizzata, sinora non è pervenuta alcuna comunicazione in merito alla messa in esercizio e alla messa a regime dell'unità produttiva che dà origine all'emissione diffusa identificata con la sigla D1;

vista la deliberazione di data 23 luglio 1986, n. 206, della Commissione per la trattazione delle questioni in materia di smaltimento rifiuti, istituita presso l'allora competente Servizio protezione ambiente, recante “*Criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi*”, la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio di impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a Euro 154,94 per mc di rifiuto stoccato, con un minimo di Euro 516,45;

vista la deliberazione di data 3 marzo 1993, n. 29, della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, istituita presso l'allora competente Servizio protezione ambiente, recante “*disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti*”, in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a Euro 25.822,84;

vista e fatta salva anche per il presente provvedimento la fideiussione bancaria n. 931 di data 12 gennaio 1999, integrata con appendici di data 15 settembre 2009 (ns. prot. n. 10977/09-U221 di data 24 settembre 2009) e di data 21 ottobre 2014 (ns. prot. n. 565973, di data 24 ottobre 2014), emesse dalla Cassa Rurale Mori-Val di Gresta Banca di Credito Cooperativo, con sede in Mori (TN), via G. Marconi, 4 (incorporata nel 2016 nella Cassa Rurale Alto Garda – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa), rilasciata a favore della Provincia autonoma di Trento, fino alla concorrenza del valore complessivo di € 114.138,64 (pari a € 25.822,84 per lo stoccaggio conto terzi di rifiuti speciali non pericolosi ed € 88.315,80 per lo stoccaggio conto terzi di 570 m³ di rifiuti speciali pericolosi) nell'interesse della ditta Monopoli Bruno S.r.l., precedente gestore dello stabilimento di Isera (TN), via Lung'Adige, 4;

visto l'atto integrativo di data 24 gennaio 2019 (ns. prot. n. 59058 di data 29 gennaio 2019) con il quale la Cassa Rurale Alto Garda – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede legale in Arco (TN), viale delle Magnolie, 1, dichiara che “*la suindicata fideiussione bancaria [n. 931 del 12 gennaio 1999] si intende rilasciata nell'interesse della società Ecoopera Società Cooperativa con sede in Trento, fraz. Gardolo, loc. Sponda Trentina n. 18*”;

vista e fatta salva anche per il presente provvedimento altresì la polizza fidejussoria n. 1719.00.27.2799882076 di data 16 aprile 2024, pervenuta in data 3 maggio 2024 (ns. prot. n. 339248 di data 6 maggio 2024), emessa dalla società SACE BT S.p.A., con sede legale in Roma, piazza Poli, 42, e rilasciata a favore della Provincia autonoma di Trento, fino alla concorrenza del valore di € 25.822,84, nell'interesse della Ditta, a copertura dell'attività di cernita manuale di rifiuti non pericolosi di natura merceologica mista per l'ottenimento di frazioni merceologiche uniformi (operazione di recupero R12);

ritenuti gli atti di fideiussione sopra indicati conformi alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001, n. 2196 del 17 ottobre 2013, n. 2056 del 14 dicembre 2020 e n. 2202 del 16 dicembre 2021;

atteso che la Ditta risulta autorizzata alla ripetizione della operazione di stoccaggio (R13/D15) dei rifiuti provenienti dagli altri centri di stoccaggio della Ditta, di Vallelaghi (TN) e di Scurelle (TN);

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

ritenuto di poter procedere al rilascio della nuova AUT richiesta dalla Ditta, attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute negli Allegati 1 e 2 alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 3 (“*Raccomandazioni*”) alla presente determinazione;

ritenuto inoltre di revocare l'AUT vigente rilasciata con propria determinazione n. 246 di data 21 maggio 2024, così come aggiornata e successivamente rettificata con determinazioni n. 337 di data 16 luglio 2024 e n. 423 di data 17 settembre 2024, in quanto sostituita dal presente provvedimento;

dato atto di aver accertato che non sussistano conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali e il dimensionamento dei bacini di contenimento per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il provvedimento di data 4 febbraio 1986 n. 47, della competente Commissione per la trattazione delle questioni in materia di emissioni in atmosfera, con cui vengono adottati i “*criteri di massima per la determinazione dei limiti massimi di accettabilità per le emissioni in atmosfera di sostanze con limite TLV-TWA inferiore a 1 mg/m³*”;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, recante “*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*”;

vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”, ed in particolare l'art. 8, commi 4 e 6;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, recante “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”;

visto il decreto 16 marzo 1998, recante “*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*”;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante “*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*”;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;

visto l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato “*Autorizzazione unica territoriale*”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale “*struttura competente*” per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di rilasciare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 10, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Ecoopera Società Cooperativa, con sede legale in Trento, fraz. Gardolo, loc. Sponda Trentina, 18, di cui legale rappresentante è il sig. Massimiliano Govoni, la nuova Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) relativa allo stabilimento sito in Isera (TN), via Lung'Adige, 4, che comprende i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:
 - a) autorizzazione all'esercizio delle seguenti attività di gestione di rifiuti, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-ter del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 269 del del D.Lgs. 152/2006;
 - c) valutazione previsionale di impatto acustico presentata in data 16 ottobre 2023 (ns. prot. n. 774605), ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- 2) di revocare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, l'AUT rilasciata con propria determinazione n. 246 di data 21 maggio 2024, così come aggiornata e successivamente rettificata con determinazioni n. 337 di data 16 luglio 2024 e n. 423 di data 17 settembre 2024, in quanto sostituita dal presente provvedimento;
- 3) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1 e 2 alla presente determinazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 4) di raccomandare il rispetto delle disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 3 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 5) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha **una validità di 15 anni decorrenti dalla data della presente determinazione; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;**
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
- 7) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una comunicazione corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica nonché la necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 4 dello stesso art. 10; resta ferma la facoltà da parte dell'interessato di presentare direttamente una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, per il rilascio di una nuova AUT;
- 8) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;

- 9) di avvertire la Ditta che nel caso si dovesse rendere necessario il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (e nessun'altra contestuale richiesta di autorizzazione che renderebbe obbligatoria l'applicazione dell'AUT) in dipendenza della tipologia di copertura mobile adottata per la protezione dalle acque meteoriche dell'area dove si svolge la nuova attività di cernita manuale dei rifiuti, detta specifica autorizzazione comunale può essere richiesta al Comune di Isera al di fuori dell'AUT;
- 10) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 11) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti allo scarico di acque meteoriche provenienti da caditoie stradali, da tetti, piazzali e cortili e da ogni altra superficie esterna dello stabilimento in oggetto, non riconducibili alle attività di cui all'art. 18-bis, comma 2, del T.U.L.P., non compresi nell'AUT e adottati dal Comune, anche ai sensi dell'art. 14, comma 4, delle Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque;
- 12) la Ditta deve verificare la necessità di avviare anche i procedimenti di prevenzione incendio qualora ne ricorrano i presupposti;
- 13) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- 14) di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti è coperta dalle seguenti garanzie finanziarie emesse a favore della Provincia autonoma di Trento nell'interesse della Ditta, come previsto dall'articolo 88 del T.U.L.P.:
 - a) fideiussione bancaria n. 931 di data 12 gennaio 1999, integrata con appendici di data 15 settembre 2009 (ns. prot. n. 10977/09-U221 di data 24 settembre 2009) e di data 21 ottobre 2014 (ns. prot. n. 565973, di data 24 ottobre 2014), emesse dalla Cassa Rurale Mori-Val di Gresta Banca di Credito Cooperativo, con sede in Mori (TN), via G. Marconi, 4 (incorporata nel 2016 nella Cassa Rurale Alto Garda – B.C.C. – S.C.), fino alla concorrenza del valore di € 114.138,64 (€ 25.822,84 per lo stoccaggio conto terzi di rifiuti speciali non pericolosi ed € 88.315,80 per lo stoccaggio conto terzi di 570 m³ di rifiuti speciali pericolosi);
 - b) polizza fidejussoria n. 1719.00.27.2799882076 di data 16 aprile 2024 (ns. prot. n. 339248 di data 6 maggio 2024), emessa dalla società SACE BT S.p.A., con sede legale in Roma, piazza Poli, 42, e rilasciata fino alla concorrenza del valore di € 25.822,84, a copertura della nuova attività di cernita manuale di rifiuti non pericolosi di natura merceologica mista per l'ottenimento di frazioni merceologiche uniformi (operazione di recupero R12);
- 15) di dare atto che il procedimento si è concluso in 101 giorni (rispetto ai 90 giorni previsti), tenuto conto:
 - a) delle sospensioni istruttorie;
 - b) dell'aumentata complessità amministrativa introdotta con l'entrata in vigore dell'Autorizzazione unica territoriale (d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.) estesa ad una ampia tipologia di pratiche;
 - c) della complessità dell'istanza presentata dalla Ditta, con la quale ha richiesto modifiche all'AUT sia di tipo sia impiantistico che gestionale, con l'inserimento di una nuova attività di gestione di rifiuti (pressatura e imballaggio) sia pericolosi che non pericolosi e la generazione della relativa nuova fonte emissiva diffusa in atmosfera, andando ad interessare una porzione dello stabilimento sinora escluso dalle operazioni di gestione dei rifiuti che comporta, peraltro, interventi strutturali dell'edificio da adibire alla nuova attività e determinando la necessità di ridefinire l'organizzazione logistica e operativa nonché la ridenominazione delle aree interne allo stabilimento in ragione della loro funzione;

- 16) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Ecoopera Società Cooperativa, al Comune di Isera (TN) territorialmente competente per gli eventuali provvedimenti di competenza, ed al Servizio Antincendi e protezione civile;
- 17) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 18) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro le autorizzazioni espresse comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ALLEGATO 1

Rifiuti

Autorizzazione all'esercizio delle seguenti attività di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) messa in riserva e deposito preliminare, con eventuale *accorpamento/travaso e/o selezione e/o disimballaggio* senza produzione di altri rifiuti (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15), *e/o disimballaggio* con produzione di altri rifiuti (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13) di:
 - **rifiuti pericolosi**, per un quantitativo massimo pari a **3.000 t/anno** (di cui 1.000 t/anno di rifiuti liquidi e 2.000 t/anno di rifiuti solidi) ed un volume istantaneo massimo di stoccaggio pari a **570 m³ ovvero di 50 tonnellate (Mg)**;
 - **rifiuti non pericolosi**, per un quantitativo massimo pari a **8.000 t/anno** (di cui 3.000 t/anno di rifiuti liquidi e 5.000 t/anno di rifiuti solidi) ed un volume istantaneo massimo di stoccaggio pari a **750 m³**;
- b) attività "in conto lavorazione", per un quantitativo da computarsi nei limiti delle operazioni R13 e D15 di cui alla precedente lettera a), di *disimballaggio* per l'estrazione dalle cartucce ai carboni attivi del carbone esausto da avviare, come rifiuto, con codice CER 06.13.02*, a recupero o smaltimento (le cartucce vuote sono considerate imballaggio da riutilizzare per lo stesso fine e quindi un "non rifiuto") (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13);
- c) *cernita manuale*, al coperto (sotto tendone mobile), per un quantitativo da computarsi nei limiti delle operazioni R13 e D15 di cui alla precedente lettera a), dei rifiuti speciali e urbani non pericolosi di natura merceologica mista identificati con codici CER 15.01.06 – 17.09.04 – 20.03.07, per l'ottenimento di frazioni merceologiche uniformi caratterizzate da rifiuti con codice CER appartenente, qualora disponibile, allo stesso sottocapitolo dell'elenco europeo di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (operazione di recupero R12);
- d) *riduzione volumetrica*, all'aperto, mediante trituratore mobile cingolato Hammel VB 450 DK a *triturazione lenta*, per un quantitativo da computarsi nei limiti delle operazioni R13 e D15 di cui alla precedente lettera a), dei rifiuti speciali e urbani non pericolosi caratterizzati dai codici CER 15.01.02 – 15.01.03 – 15.01.05 – 15.01.06 – 17.02.01 – 17.09.04 – 19.12.12 – 20.03.07, per l'ottenimento di rifiuti di pezzatura "grossolana" caratterizzati dallo stesso codice CER del rifiuto di partenza (attività ricompresa nelle operazioni R13 e D15);
- e) *riduzione volumetrica* mediante *pressatura con imballaggio* del rifiuto costituito da materiali isolanti a base di lana di roccia, classificato sia come speciale pericoloso con CER 17.06.03* "altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose" che come speciale non pericoloso con CER 17.06.04 "materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03" (attività ricompresa nelle operazioni R13 e D15);

La Ditta è autorizzata ad effettuare presso l'impianto di Isera la ripetizione delle attività di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti, sia non pericolosi che pericolosi, provenienti dagli altri impianti di stoccaggio gestiti dalla stessa Ditta nei comuni di Scurelle e Vallegghi.

Tabella 1: rifiuti ammessi in ingresso

C.E.R.	DESCRIZIONE	AUTORIZZATO/ NON AUTORIZZATO
010101	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	AUTORIZZATO
010102	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	AUTORIZZATO
010304*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	AUTORIZZATO
010305*	altri sterili contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
010306	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	AUTORIZZATO
010307*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	AUTORIZZATO
010308	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	AUTORIZZATO

C.E.R.	DESCRIZIONE	AUTORIZZATO/ NON AUTORIZZATO
010309	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10	AUTORIZZATO
010310*	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	AUTORIZZATO
010399	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
010407*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	AUTORIZZATO
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	AUTORIZZATO
010409	scarti di sabbia e argilla	AUTORIZZATO
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	AUTORIZZATO
010411	rifiuti della lavorazione di potassa e salemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	AUTORIZZATO
010412	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	AUTORIZZATO
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	AUTORIZZATO
010499	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	AUTORIZZATO
010505*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	AUTORIZZATO
010506*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
010507	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	AUTORIZZATO
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	AUTORIZZATO
010599	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	AUTORIZZATO
020102	scarti di tessuti animali	AUTORIZZATO
020103	scarti di tessuti vegetali	AUTORIZZATO
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	AUTORIZZATO
020106	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	NON AUTORIZZATO
020107	rifiuti derivanti dalla silvicoltura	AUTORIZZATO
020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	AUTORIZZATO
020110	rifiuti metallici	AUTORIZZATO
020199	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	AUTORIZZATO
020202	scarti di tessuti animali	AUTORIZZATO
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	AUTORIZZATO
020204	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
020299	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	AUTORIZZATO
020302	rifiuti legati all'impiego di conservanti	AUTORIZZATO
020303	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	AUTORIZZATO
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	AUTORIZZATO
020305	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
020399	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
020401	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	AUTORIZZATO
020402	carbonato di calcio fuori specifica	AUTORIZZATO
020403	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
020499	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	AUTORIZZATO
020502	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO

C.E.R.	DESCRIZIONE	AUTORIZZATO/ NON AUTORIZZATO
020599	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	AUTORIZZATO
020602	rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti	AUTORIZZATO
020603	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
020699	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	AUTORIZZATO
020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	AUTORIZZATO
020703	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	AUTORIZZATO
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	AUTORIZZATO
020705	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
020799	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
030101	scarti di corteccia e sughero	AUTORIZZATO
030104*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	AUTORIZZATO
030199	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
030201*	preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati	AUTORIZZATO
030202*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	AUTORIZZATO
030203*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	AUTORIZZATO
030204*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	AUTORIZZATO
030205*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
030299	prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
030301	scarti di corteccia e legno	AUTORIZZATO
030302	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	AUTORIZZATO
030305	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta	AUTORIZZATO
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	AUTORIZZATO
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	AUTORIZZATO
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	AUTORIZZATO
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	AUTORIZZATO
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	AUTORIZZATO
030399	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
040101	carniccio e frammenti di calce	AUTORIZZATO
040102	rifiuti di calcinazione	AUTORIZZATO
040103*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	AUTORIZZATO
040104	liquido di concia contenente cromo	AUTORIZZATO
040105	liquido di concia non contenente cromo	AUTORIZZATO
040106	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	AUTORIZZATO
040107	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	AUTORIZZATO
040108	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	AUTORIZZATO
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	AUTORIZZATO
040199	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	AUTORIZZATO
040210	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	AUTORIZZATO
040214*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	AUTORIZZATO

C.E.R.	DESCRIZIONE	AUTORIZZATO/ NON AUTORIZZATO
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	AUTORIZZATO
040216*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
040217	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	AUTORIZZATO
040219*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	AUTORIZZATO
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	AUTORIZZATO
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	AUTORIZZATO
040299	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
050102*	fanghi da processi di dissalazione	AUTORIZZATO
050103*	morchie da fondi di serbatoi	AUTORIZZATO
050104*	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	AUTORIZZATO
050105*	perdite di olio	AUTORIZZATO
050106*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	AUTORIZZATO
050107*	catrami acidi	AUTORIZZATO
050108*	altri catrami	AUTORIZZATO
050109*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
050110	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	AUTORIZZATO
050111*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi	AUTORIZZATO
050112*	acidi contenenti oli	AUTORIZZATO
050113	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	AUTORIZZATO
050114	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	AUTORIZZATO
050115*	filtri di argilla esauriti	AUTORIZZATO
050116	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	AUTORIZZATO
050117	bitume	AUTORIZZATO
050199	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
050601*	catrami acidi	AUTORIZZATO
050603*	altri catrami	AUTORIZZATO
050604	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	AUTORIZZATO
050699	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
050701*	rifiuti contenenti mercurio	AUTORIZZATO
050702	rifiuti contenenti zolfo	AUTORIZZATO
050799	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
060101*	acido solforico ed acido solforoso	AUTORIZZATO
060102*	acido cloridrico	AUTORIZZATO
060103*	acido fluoridrico	AUTORIZZATO
060104*	acido fosforico e fosforoso	AUTORIZZATO
060105*	acido nitrico e acido nitroso	AUTORIZZATO
060106*	altri acidi	AUTORIZZATO
060199	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
060201*	idrossido di calcio	AUTORIZZATO
060203*	idrossido di ammonio	AUTORIZZATO
060204*	idrossido di sodio e di potassio	AUTORIZZATO
060205*	altre basi	AUTORIZZATO
060299	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
060311*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	AUTORIZZATO
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	AUTORIZZATO
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	AUTORIZZATO
060315*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	AUTORIZZATO
060316	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	AUTORIZZATO
060399	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO

C.E.R.	DESCRIZIONE	AUTORIZZATO/ NON AUTORIZZATO
060403*	rifiuti contenenti arsenico	AUTORIZZATO
060404*	rifiuti contenenti mercurio	AUTORIZZATO
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	AUTORIZZATO
060499	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
060502*	fanghi da trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	AUTORIZZATO
060602*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi	AUTORIZZATO
060603	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	AUTORIZZATO
060699	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
060701*	rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto	AUTORIZZATO
060702*	carbone attivato dalla produzione di cloro	AUTORIZZATO
060703*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	AUTORIZZATO
060704*	soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto	AUTORIZZATO
060799	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
060802*	rifiuti contenenti clorosilani pericolosi	AUTORIZZATO
060899	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
060902	scorie fosforose	AUTORIZZATO
060903*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
060904	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	AUTORIZZATO
060999	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
061002*	rifiuti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
061099	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
061101	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	AUTORIZZATO
061199	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
061301*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	AUTORIZZATO
061302*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	AUTORIZZATO
061303	nerofumo	AUTORIZZATO
061304*	rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto	AUTORIZZATO
061305*	fuliggine	AUTORIZZATO
061399	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
070101*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
070103*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
070104*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
070107*	fondi e residui di reazione, alogenati	AUTORIZZATO
070108*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
070109*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	AUTORIZZATO
070110*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
070111*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	AUTORIZZATO
070199	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
070201*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
070203*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
070204*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
070207*	fondi e residui di reazione, alogenati	AUTORIZZATO
070208*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
070209*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	AUTORIZZATO
070210*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO

C.E.R.	DESCRIZIONE	AUTORIZZATO/ NON AUTORIZZATO
070211*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
070212	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	AUTORIZZATO
070213	rifiuti plastici	AUTORIZZATO
070214*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
070215	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	AUTORIZZATO
070216*	rifiuti contenenti silicani pericolosi	AUTORIZZATO
070217	rifiuti contenenti silicani diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	AUTORIZZATO
070299	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
070301*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
070303*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
070304*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
070307*	fondi e residui di reazione alogenati	AUTORIZZATO
070308*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
070309*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	AUTORIZZATO
070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
070311*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	AUTORIZZATO
070399	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
070401*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
070403*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
070404*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
070407*	fondi e residui di reazione alogenati	AUTORIZZATO
070408*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
070409*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	AUTORIZZATO
070410*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
070411*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
070412	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	AUTORIZZATO
070413*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
070499	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
070501*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
070503*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
070504*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
070507*	fondi e residui di reazione, alogenati	AUTORIZZATO
070508*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
070509*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	AUTORIZZATO
070510*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
070511*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
070512	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	AUTORIZZATO
070513*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
070514	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	AUTORIZZATO
070599	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
070601*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
070603*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
070604*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
070607*	fondi e residui di reazione, alogenati	AUTORIZZATO
070608*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
070609*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	AUTORIZZATO
070610*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
070611*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze	AUTORIZZATO

C.E.R.	DESCRIZIONE	AUTORIZZATO/ NON AUTORIZZATO
	pericolose	
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	AUTORIZZATO
070699	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
070701*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
070703*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
070707*	fondi e residui di reazione, alogenati	AUTORIZZATO
070708*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
070709*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	AUTORIZZATO
070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
070711*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	AUTORIZZATO
070799	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	AUTORIZZATO
080113*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
080114	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	AUTORIZZATO
080115*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
080116	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	AUTORIZZATO
080117*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
080118	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	AUTORIZZATO
080119*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
080120	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	AUTORIZZATO
080121*	residui di pittura o di sverniciatori	AUTORIZZATO
080199	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
080201	polveri di scarti di rivestimenti	AUTORIZZATO
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	AUTORIZZATO
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	AUTORIZZATO
080299	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
080307	fanghi acquosi contenenti inchiostro	AUTORIZZATO
080308	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	AUTORIZZATO
080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
080313	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	AUTORIZZATO
080314*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
080315	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	AUTORIZZATO
080316*	residui di soluzioni per incisione	AUTORIZZATO
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	AUTORIZZATO
080319*	oli dispersi	AUTORIZZATO
080399	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	AUTORIZZATO
080411*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
080412	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	AUTORIZZATO
080413*	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre	AUTORIZZATO

C.E.R.	DESCRIZIONE	AUTORIZZATO/ NON AUTORIZZATO
	sostanze pericolose	
080414	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	AUTORIZZATO
080415*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
080416	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	AUTORIZZATO
080417*	olio di resina	AUTORIZZATO
080499	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
080501*	isocianati di scarto	AUTORIZZATO
090101*	soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa	AUTORIZZATO
090102*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	AUTORIZZATO
090103*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	AUTORIZZATO
090104*	soluzioni fissative	AUTORIZZATO
090105*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	AUTORIZZATO
090106*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	AUTORIZZATO
090107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	AUTORIZZATO
090108	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	AUTORIZZATO
090110	macchine fotografiche monouso senza batterie	AUTORIZZATO
090111*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03	AUTORIZZATO
090112	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	AUTORIZZATO
090113*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06	AUTORIZZATO
090199	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
100101	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	AUTORIZZATO
100102	ceneri leggere di carbone	AUTORIZZATO
100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	AUTORIZZATO
100104*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	AUTORIZZATO
100105	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	AUTORIZZATO
100107	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	AUTORIZZATO
100109*	acido solforico	AUTORIZZATO
100113*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile	AUTORIZZATO
100114*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
100115	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14	AUTORIZZATO
100116*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
100117	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	AUTORIZZATO
100118*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
100119	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	AUTORIZZATO
100120*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	AUTORIZZATO
100122*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
100123	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	AUTORIZZATO
100124	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	AUTORIZZATO
100125	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	AUTORIZZATO
100126	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	AUTORIZZATO
100199	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO

C.E.R.	DESCRIZIONE	AUTORIZZATO/ NON AUTORIZZATO
100201	rifiuti del trattamento delle scorie	AUTORIZZATO
100202	scorie non trattate	AUTORIZZATO
100207*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
100208	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	AUTORIZZATO
100210	scaglie di laminazione	AUTORIZZATO
100211*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli	AUTORIZZATO
100212	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	AUTORIZZATO
100213*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
100214	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	AUTORIZZATO
100215	altri fanghi e residui di filtrazione	AUTORIZZATO
100299	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
100302	frammenti di anodi	AUTORIZZATO
100304*	scorie della produzione primaria	AUTORIZZATO
100305	rifiuti di allumina	AUTORIZZATO
100308*	scorie saline della produzione secondaria	AUTORIZZATO
100309*	scorie nere della produzione secondaria	AUTORIZZATO
100315*	schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	AUTORIZZATO
100316	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	AUTORIZZATO
100317*	rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi	AUTORIZZATO
100318	rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	AUTORIZZATO
100319*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
100320	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	AUTORIZZATO
100321*	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
100322	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21	AUTORIZZATO
100323*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
100324	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	AUTORIZZATO
100325*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
100326	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	AUTORIZZATO
100327*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	AUTORIZZATO
100328	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	AUTORIZZATO
100329*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
100330	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	AUTORIZZATO
100399	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
100401*	scorie della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
100402*	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
100403*	arsenato di calcio	AUTORIZZATO
100404*	polveri dei gas di combustione	AUTORIZZATO
100405*	altre polveri e particolato	AUTORIZZATO
100406*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
100407*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
100409*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	AUTORIZZATO
100410	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	AUTORIZZATO
100499	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
100501	scorie della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
100503*	polveri dei gas di combustione	AUTORIZZATO

C.E.R.	DESCRIZIONE	AUTORIZZATO/ NON AUTORIZZATO
100504	altre polveri e particolato	AUTORIZZATO
100505*	rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
100506*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
100508*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	AUTORIZZATO
100509	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	AUTORIZZATO
100510*	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	AUTORIZZATO
100511	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	AUTORIZZATO
100599	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
100601	scorie della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
100602	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
100603*	polveri dei gas di combustione	AUTORIZZATO
100604	altre polveri e particolato	AUTORIZZATO
100606*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
100607*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
100609*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	AUTORIZZATO
100610	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	AUTORIZZATO
100699	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
100701	scorie della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
100702	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
100703	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
100704	altre polveri e particolato	AUTORIZZATO
100705	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
100707*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	AUTORIZZATO
100708	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	AUTORIZZATO
100799	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
100804	polveri e particolato	AUTORIZZATO
100808*	scorie saline della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
100809	altre scorie	AUTORIZZATO
100810*	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	AUTORIZZATO
100811	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	AUTORIZZATO
100812*	rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi	AUTORIZZATO
100813	rifiuti contenenti carbonio della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	AUTORIZZATO
100814	frammenti di anodi	AUTORIZZATO
100815*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
100816	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	AUTORIZZATO
100817*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
100818	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	AUTORIZZATO
100819*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	AUTORIZZATO
100820	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	AUTORIZZATO
100899	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
100903	scorie di fusione	AUTORIZZATO
100905*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	AUTORIZZATO
100907*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	AUTORIZZATO
100909*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
100910	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	AUTORIZZATO
100911*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO

C.E.R.	DESCRIZIONE	AUTORIZZATO/ NON AUTORIZZATO
100912	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	AUTORIZZATO
100913*	scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
100914	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	AUTORIZZATO
100915*	scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
100916	scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	AUTORIZZATO
100999	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
101003	scorie di fusione	AUTORIZZATO
101005*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
101006	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	AUTORIZZATO
101007*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	AUTORIZZATO
101009*	polveri di gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
101010	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	AUTORIZZATO
101011*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
101012	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	AUTORIZZATO
101013*	scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
101014	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	AUTORIZZATO
101015*	scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
101016	scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15	AUTORIZZATO
101099	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	AUTORIZZATO
101105	polveri e particolato	AUTORIZZATO
101109*	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
101110	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09	AUTORIZZATO
101111*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)	AUTORIZZATO
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	AUTORIZZATO
101113*	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
101114	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	AUTORIZZATO
101115*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
101116	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	AUTORIZZATO
101117*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
101118	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	AUTORIZZATO
101119*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
101120	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	AUTORIZZATO
101199	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
101201	residui di miscela non sottoposti a trattamento termico	AUTORIZZATO
101203	polveri e particolato	AUTORIZZATO
101205	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
101206	stampi di scarto	AUTORIZZATO
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	AUTORIZZATO
101209*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
101210	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	AUTORIZZATO
101211*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	AUTORIZZATO
101212	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	AUTORIZZATO
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
101299	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO

C.E.R.	DESCRIZIONE	AUTORIZZATO/ NON AUTORIZZATO
101301	residui di miscela non sottoposti a trattamento termico	AUTORIZZATO
101304	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	AUTORIZZATO
101306	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	AUTORIZZATO
101307	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
101309*	rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto	AUTORIZZATO
101310	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09	AUTORIZZATO
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	AUTORIZZATO
101312*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
101313	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	AUTORIZZATO
101314	rifiuti e fanghi di cemento	AUTORIZZATO
101399	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
101401*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	AUTORIZZATO
110105*	acidi di decappaggio	AUTORIZZATO
110106*	acidi non specificati altrimenti	AUTORIZZATO
110107*	basi di decappaggio	AUTORIZZATO
110108*	fanghi di fosfatazione	AUTORIZZATO
110109*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	AUTORIZZATO
110111*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
110112	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11	AUTORIZZATO
110113*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	AUTORIZZATO
110115*	eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
110116*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	AUTORIZZATO
110198*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
110199	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
110202*	fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	AUTORIZZATO
110203	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	AUTORIZZATO
110205*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
110206	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	AUTORIZZATO
110207*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
110299	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
110301*	rifiuti contenenti cianuro	AUTORIZZATO
110302*	altri rifiuti	AUTORIZZATO
110501	zinco solido	AUTORIZZATO
110502	ceneri di zinco	AUTORIZZATO
110503*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
110504*	fondente esaurito	AUTORIZZATO
110599	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	AUTORIZZATO
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	AUTORIZZATO
120103	limatura e trucioli di metalli non ferrosi	AUTORIZZATO
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	AUTORIZZATO
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	AUTORIZZATO
120106*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	AUTORIZZATO
120107*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	AUTORIZZATO
120108*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	AUTORIZZATO
120109*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	AUTORIZZATO
120110*	oli sintetici per macchinari	AUTORIZZATO
120112*	cere e grassi esauriti	AUTORIZZATO
120113	rifiuti di saldatura	AUTORIZZATO

C.E.R.	DESCRIZIONE	AUTORIZZATO/ NON AUTORIZZATO
120114*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	AUTORIZZATO
120116*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	AUTORIZZATO
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	AUTORIZZATO
120119*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili	AUTORIZZATO
120120*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	AUTORIZZATO
120199	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
120301*	soluzioni acquose di lavaggio	AUTORIZZATO
120302*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	AUTORIZZATO
130101*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB	AUTORIZZATO
130104*	emulsioni clorurate	AUTORIZZATO
130105*	emulsioni non clorurate	AUTORIZZATO
130109*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	AUTORIZZATO
130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	AUTORIZZATO
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici	AUTORIZZATO
130112*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	AUTORIZZATO
130113*	altri oli per circuiti idraulici	AUTORIZZATO
130204*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	AUTORIZZATO
130205*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	AUTORIZZATO
130206*	oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione	AUTORIZZATO
130207*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	AUTORIZZATO
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	AUTORIZZATO
130301*	oli isolanti o oli termoconduttori, contenenti PCB	AUTORIZZATO
130306*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	AUTORIZZATO
130307*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	AUTORIZZATO
130308*	oli sintetici isolanti e oli termoconduttori	AUTORIZZATO
130309*	oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili	AUTORIZZATO
130310*	altri oli isolanti e oli termoconduttori	AUTORIZZATO
130401*	oli di sentina da navigazione interna	AUTORIZZATO
130402*	oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli	AUTORIZZATO
130403*	oli di sentina da un altro tipo di navigazione	AUTORIZZATO
130501*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	AUTORIZZATO
130502*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	AUTORIZZATO
130503*	fanghi da collettori	AUTORIZZATO
130506*	oli prodotti da separatori olio/acqua	AUTORIZZATO
130507*	acque oleose prodotte da separatori olio/acqua	AUTORIZZATO
130508*	miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua	AUTORIZZATO
130701*	olio combustibile e carburante diesel	AUTORIZZATO
130702*	benzina	AUTORIZZATO
130703*	altri carburanti (comprese le miscele)	AUTORIZZATO
130801*	fanghi ed emulsioni da processi di dissalazione	AUTORIZZATO
130802*	altre emulsioni	AUTORIZZATO
130899*	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
140601*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	AUTORIZZATO
140602*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	AUTORIZZATO
140603*	altri solventi e miscele di solventi	AUTORIZZATO
140604*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	AUTORIZZATO
140605*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	AUTORIZZATO
150101	imballaggi di carta e cartone	AUTORIZZATO
150102	imballaggi di plastica	AUTORIZZATO
150103	imballaggi in legno	AUTORIZZATO
150104	imballaggi metallici	AUTORIZZATO
150105	imballaggi compositi	AUTORIZZATO
150106	imballaggi in materiali misti	AUTORIZZATO

C.E.R.	DESCRIZIONE	AUTORIZZATO/ NON AUTORIZZATO
150107	imballaggi di vetro	AUTORIZZATO
150109	imballaggi in materia tessile	AUTORIZZATO
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	AUTORIZZATO
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	AUTORIZZATO
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	AUTORIZZATO
160103	pneumatici fuori uso	AUTORIZZATO
160104*	veicoli fuori uso	NON AUTORIZZATO
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	AUTORIZZATO
160107*	filtri dell'olio	AUTORIZZATO
160108*	componenti contenenti mercurio	AUTORIZZATO
160109*	componenti contenenti PCB	AUTORIZZATO
160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	AUTORIZZATO
160111*	pastiglie per freni, contenenti amianto	AUTORIZZATO
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	AUTORIZZATO
160113*	liquidi per freni	AUTORIZZATO
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	AUTORIZZATO
160116	serbatoi per gas liquefatto	AUTORIZZATO
160117	metalli ferrosi	AUTORIZZATO
160118	metalli non ferrosi	AUTORIZZATO
160119	plastica	AUTORIZZATO
160120	vetro	AUTORIZZATO
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	AUTORIZZATO
160122	componenti non specificati altrimenti	AUTORIZZATO
160199	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
160209*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	AUTORIZZATO
160210*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	AUTORIZZATO
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	AUTORIZZATO
160212*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	AUTORIZZATO
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	AUTORIZZATO
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	AUTORIZZATO
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	AUTORIZZATO
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	AUTORIZZATO
160303*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	AUTORIZZATO
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	AUTORIZZATO
160307*	mercurio metallico	AUTORIZZATO
160401*	munizioni di scarto	NON AUTORIZZATO
160402*	fuochi artificiali di scarto	NON AUTORIZZATO
160403*	altri esplosivi di scarto	NON AUTORIZZATO
160504*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	AUTORIZZATO
160506*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	AUTORIZZATO
160507*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	AUTORIZZATO

C.E.R.	DESCRIZIONE	AUTORIZZATO/ NON AUTORIZZATO
160508*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
160509	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	AUTORIZZATO
160601*	batterie al piombo	AUTORIZZATO
160602*	batterie al nichel-cadmio	AUTORIZZATO
160603*	batterie contenenti mercurio	AUTORIZZATO
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	AUTORIZZATO
160605	altre batterie ed accumulatori	AUTORIZZATO
160606*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	AUTORIZZATO
160708*	rifiuti contenenti olio	AUTORIZZATO
160709*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
160799	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	AUTORIZZATO
160802*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	AUTORIZZATO
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	AUTORIZZATO
160804	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)	AUTORIZZATO
160805*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	AUTORIZZATO
160806*	liquidi esauriti usati come catalizzatori	AUTORIZZATO
160807*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
160901*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio	AUTORIZZATO
160902*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	AUTORIZZATO
160903*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	AUTORIZZATO
160904*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti	AUTORIZZATO
161001*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
161002	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01	AUTORIZZATO
161003*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
161004	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	AUTORIZZATO
161101*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	AUTORIZZATO
161103*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	AUTORIZZATO
161105*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	AUTORIZZATO
170101	cemento	AUTORIZZATO
170102	mattoni	AUTORIZZATO
170103	mattonelle e ceramiche	AUTORIZZATO
170106*	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	AUTORIZZATO
170201	legno	AUTORIZZATO
170202	vetro	AUTORIZZATO
170203	plastica	AUTORIZZATO
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	AUTORIZZATO
170301*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	AUTORIZZATO
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	AUTORIZZATO
170303*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	AUTORIZZATO
170401	rame, bronzo, ottone	AUTORIZZATO
170402	alluminio	AUTORIZZATO

C.E.R.	DESCRIZIONE	AUTORIZZATO/ NON AUTORIZZATO
170403	piombo	AUTORIZZATO
170404	zinco	AUTORIZZATO
170405	ferro e acciaio	AUTORIZZATO
170406	stagno	AUTORIZZATO
170407	metalli misti	AUTORIZZATO
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
170410*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	AUTORIZZATO
170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	AUTORIZZATO
170505*	materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
170506	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05	AUTORIZZATO
170507*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	AUTORIZZATO
170601*	materiali isolanti contenenti amianto	AUTORIZZATO
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	AUTORIZZATO
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto	AUTORIZZATO
170801*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	AUTORIZZATO
170901*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	AUTORIZZATO
170902*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)	AUTORIZZATO
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	AUTORIZZATO
180101	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	AUTORIZZATO
180102	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)	NON AUTORIZZATO
180103*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	AUTORIZZATO
180104	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	AUTORIZZATO
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	AUTORIZZATO
180108*	medicinali citotossici e citostatici	AUTORIZZATO
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	AUTORIZZATO
180110*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	AUTORIZZATO
180201	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	AUTORIZZATO
180202*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	AUTORIZZATO
180203	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	AUTORIZZATO
180205*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
180206	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	AUTORIZZATO
180207*	medicinali citotossici e citostatici	AUTORIZZATO
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	AUTORIZZATO
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	AUTORIZZATO
190105*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
190106*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	AUTORIZZATO
190107*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
190110*	carbone attivo esaurito, prodotto dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
190111*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	AUTORIZZATO
190113*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
190114	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	AUTORIZZATO

C.E.R.	DESCRIZIONE	AUTORIZZATO/ NON AUTORIZZATO
190115*	polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
190116	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	AUTORIZZATO
190117*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	AUTORIZZATO
190119	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	AUTORIZZATO
190199	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	AUTORIZZATO
190204*	rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	AUTORIZZATO
190205*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
190206	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	AUTORIZZATO
190207*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	AUTORIZZATO
190208*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
190209*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
190210	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	AUTORIZZATO
190211*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
190299	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
190304*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08	AUTORIZZATO
190305	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	AUTORIZZATO
190306*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	AUTORIZZATO
190307	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	AUTORIZZATO
190308*	mercurio parzialmente stabilizzato	AUTORIZZATO
190401	rifiuti vetrificati	AUTORIZZATO
190402*	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
190403*	fase solida non vetrificata	AUTORIZZATO
190404	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati	AUTORIZZATO
190501	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	AUTORIZZATO
190502	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	AUTORIZZATO
190503	compost fuori specifica	AUTORIZZATO
190599	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
190603	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	AUTORIZZATO
190604	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	AUTORIZZATO
190605	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	AUTORIZZATO
190606	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	AUTORIZZATO
190699	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
190702*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
190703	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	AUTORIZZATO
190801	residui di vagliatura	AUTORIZZATO
190802	rifiuti da dissabbiamento	AUTORIZZATO
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	AUTORIZZATO
190806*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	AUTORIZZATO
190807*	soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni	AUTORIZZATO
190808*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
190809	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	AUTORIZZATO
190810*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	AUTORIZZATO
190811*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	AUTORIZZATO
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	AUTORIZZATO
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	AUTORIZZATO

C.E.R.	DESCRIZIONE	AUTORIZZATO/ NON AUTORIZZATO
190899	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	AUTORIZZATO
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	AUTORIZZATO
190903	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	AUTORIZZATO
190904	carbone attivo esaurito	AUTORIZZATO
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite	AUTORIZZATO
190906	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	AUTORIZZATO
190999	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
191001	rifiuti di ferro e acciaio	AUTORIZZATO
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	AUTORIZZATO
191003*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
191004	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	AUTORIZZATO
191005*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
191006	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	AUTORIZZATO
191101*	filtri di argilla esauriti	AUTORIZZATO
191102*	catrami acidi	AUTORIZZATO
191103*	rifiuti liquidi acquosi	AUTORIZZATO
191104*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	AUTORIZZATO
191105*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	AUTORIZZATO
191107*	rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi	AUTORIZZATO
191199	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
191201	carta e cartone	AUTORIZZATO
191202	metalli ferrosi	AUTORIZZATO
191203	metalli non ferrosi	AUTORIZZATO
191204	plastica e gomma	AUTORIZZATO
191205	vetro	AUTORIZZATO
191206*	legno contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	AUTORIZZATO
191208	prodotti tessili	AUTORIZZATO
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	AUTORIZZATO
191210	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	AUTORIZZATO
191211*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	AUTORIZZATO
191301*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	AUTORIZZATO
191303*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	AUTORIZZATO
191305*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	AUTORIZZATO
191307*	rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
191308	rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	AUTORIZZATO
200101	carta e cartone	AUTORIZZATO
200102	vetro	AUTORIZZATO
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	AUTORIZZATO

C.E.R.	DESCRIZIONE	AUTORIZZATO/ NON AUTORIZZATO
200110	abbigliamento	AUTORIZZATO
200111	prodotti tessili	AUTORIZZATO
200113*	solventi	AUTORIZZATO
200114*	acidi	AUTORIZZATO
200115*	sostanze alcaline	AUTORIZZATO
200117*	prodotti fotochimici	AUTORIZZATO
200119*	pesticidi	AUTORIZZATO
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	AUTORIZZATO
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	AUTORIZZATO
200125	oli e grassi commestibili	AUTORIZZATO
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	AUTORIZZATO
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	AUTORIZZATO
200129*	detergenti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	AUTORIZZATO
200131*	medicinali citotossici e citostatici	AUTORIZZATO
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	AUTORIZZATO
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	AUTORIZZATO
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	AUTORIZZATO
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	AUTORIZZATO
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	AUTORIZZATO
200137*	legno, contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	AUTORIZZATO
200139	Plastica	AUTORIZZATO
200140	metalli	AUTORIZZATO
200141	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	AUTORIZZATO
200199	altre frazioni non specificate altrimenti	NON AUTORIZZATO
200201	rifiuti biodegradabili	AUTORIZZATO
200202	terra e roccia	AUTORIZZATO
200203	altri rifiuti non biodegradabili	AUTORIZZATO
200301	rifiuti urbani non differenziati	AUTORIZZATO
200302	rifiuti dei mercati	AUTORIZZATO
200303	residui della pulizia stradale	AUTORIZZATO
200304	fanghi delle fosse settiche	AUTORIZZATO
200306	rifiuti della pulizia delle fognature	AUTORIZZATO
200307	rifiuti ingombranti	AUTORIZZATO
200399	rifiuti urbani non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO

Tabella 2: schema complessivo degli stoccaggi dei rifiuti

POTENZIALITÀ TOTALE DELL'IMPIANTO	11.000 t/anno	
	RIFIUTI PERICOLOSI	RIFIUTI NON PERICOLOSI
Quantitativo massimo	3.000 t/anno (1.000 t/anno liquidi – 2.000 t/anno solidi)	8.000 t/anno (3.000 t/anno liquidi – 5.000 t/anno solidi)
VOLUME TOTALE Istantaneo Stoccabile	1.320 m³	
	RIFIUTI PERICOLOSI	RIFIUTI NON PERICOLOSI
Volume istantaneo stoccabile	570 m³	750 m³
	20 m³ di rifiuti liquidi (quantitativo ricompreso nel volume complessivo stoccabile)	

L'organizzazione logistica dello stabilimento è quella di seguito descritta e rappresentata nell'elaborato “*Modifica AUT – planimetria generale*” datato aprile 2025 (ns. prot. n. 0295768 del 11/04/2025) allegato al presente quale parte integrante e sostanziale (All. 4):

AREA B: area coperta in zona centrale dell'impianto, dedicata:

- allo stoccaggio di rifiuti solidi e fangosi palabili in sacchi, fusti e altri contenitori mobili;
- allo stoccaggio di rifiuti liquidi su bacino di contenimento dedicato;

AREA C: area coperta in zona centrale dell'impianto, dedicata:

- alla *cernita manuale* di rifiuti speciali e urbani non pericolosi di natura merceologica mista (codici CER 15.01.06 – 17.09.04 – 20.03.07), per l'ottenimento di frazioni merceologiche uniformi caratterizzate da rifiuti con codice CER appartenente, qualora disponibile, allo stesso sottocapitolo dell'elenco europeo di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (operazione di recupero R12);
- allo stoccaggio di rifiuti liquidi su bacino di contenimento dedicato;
- all'immagazzinaggio di imballaggi vuoti e altre “eco-attrezzature” in uso alla Ditta;

AREA D: area interna al capannone dedicata:

- allo stoccaggio delle balle ottenute dal processo di *pressatura con imballaggio* dei rifiuti costituiti da materiali isolanti “lana di roccia” effettuato nell'“AREA F”;
- allo stoccaggio di rifiuti liquidi su bacino di contenimento dedicato;

AREA E (lato ovest): area scoperta pavimentata in cemento armato in zona sud dell'impianto, dedicata:

- parte all'attività al coperto, sotto tendone mobile, di *cernita manuale* di rifiuti speciali e urbani non pericolosi di natura merceologica mista (codici CER 15.01.06 – 17.09.04 – 20.03.07), per l'ottenimento di frazioni merceologiche uniformi caratterizzate da rifiuti con codice CER appartenente, qualora disponibile, allo stesso sottocapitolo dell'elenco europeo di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (operazione di recupero R12);
- parte all'attività all'aperto di *riduzione volumetrica*, mediante *triturazione lenta* con impianto mobile cingolato Hammel VB 450 DK, di rifiuti speciali e urbani non pericolosi (codici CER 15.01.02 – 15.01.03 – 15.01.05 – 17.02.01 – 19.12.12), per l'ottenimento di rifiuti di pezzatura “grossolana” caratterizzati dallo stesso codice CER del rifiuto di partenza (attività compresa nell'operazione di messa in riserva R13);
- allo stoccaggio di rifiuti solidi e fangosi palabili in container, sacchi, fusti e altri contenitori mobili;

AREA E (lato est): aree scoperte pavimentate in cemento armato e asfalto utilizzate per effettuare le operazioni di:

- carico/scarico dagli automezzi;
- movimentazione/*travaso* dei rifiuti, esclusi quelli allo stato fisico liquido durante le precipitazioni atmosferiche e quelli che possono dare origine, per loro natura, modalità di confezionamento/imballaggio o modalità di movimentazione, ad emissioni polverulente diffuse, da automezzo a container e viceversa oppure da container a container, eventualmente con l'ausilio di “ragno”, finalizzati all'ottimizzazione degli stoccaggi e delle successive fasi di trasporto per il conferimento agli impianti di recupero e smaltimento finale;
- stoccaggio di rifiuti solidi e fangosi palabili in container, sacchi, fusti e altri contenitori mobili;

AREA F: locale interno al capannone aziendale, adibito all'attività di *riduzione volumetrica* mediante *pressatura con imballaggio* del rifiuto sia pericoloso che non pericoloso costituito da materiali isolanti a base di “lana di roccia” (CER 17.06.03* “*altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose*” e CER 17.06.04 “*materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03*”);

CORTILE INTERNO PAVIMENTAZIONE IN C.A. E ASFALTO: aree scoperte pavimentate in cemento armato e asfalto utilizzate per effettuare le operazioni di:

- carico/scarico dagli automezzi;
- movimentazione/*travaso* dei rifiuti, esclusi quelli allo stato fisico liquido durante le precipitazioni atmosferiche e quelli che possono dare origine, per loro natura, modalità di confezionamento/imballaggio o modalità di movimentazione, ad emissioni polverulente diffuse, da automezzo a container e viceversa oppure da container a container, eventualmente con l'ausilio di “ragno”, finalizzati all'ottimizzazione degli

stoccaggi e delle successive fasi di trasporto per il conferimento agli impianti di recupero e smaltimento finale;

DEPOSITO: postazione collocata nel locale individuato in planimetria, dove viene svolta l'attività di *disimballaggio* delle cartucce ai carboni attivi per l'estrazione del carbone esausto da avviare come rifiuto ad altri impianti che provvedono alla sua rigenerazione, per poi essere riconsegnato alla Ditta per la ricarica della cartuccia ai fini del suo riutilizzo;

ZONA OPERATIVITÀ: area coperta in cui si effettuano le operazioni di *disimballaggio* attuate nell'ambito delle attività di recupero R13 e/o di smaltimento D15 su quei rifiuti che vengono conferiti all'interno di contenitori riutilizzabili forniti dalla stessa Ditta ai propri clienti – in quanto imballaggi omologati per la raccolta, il trasporto in sicurezza e l'etichettatura nel rispetto delle normative vigenti;

Prescrizioni:

Dotazioni impiantistiche dello stabilimento.

- a) L'organizzazione impiantistica deve essere conforme a quanto rappresentato negli elaborati denominati "*Modifica AUT – planimetria generale*", datato aprile 2025 (ns. prot. n. 0295768 di data 11 aprile 2025), e "*Modifica AUT – planimetria generale – EMISSIONI*", datato luglio 2025 (ns. prot. n. 0560085 di data 14 luglio 2025), allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali (Allegati rispettivamente 4 e 5);
- b) il cortile interno dello stabilimento, come indicato nell'elaborato "*Modifica AUT – planimetria generale*" datato aprile 2025 (ns. prot. n. 0295768 di data 11 aprile 2025) allegato al presente provvedimento (Allegato 4), deve essere pavimentato in cemento armato o asfalto ed avere pendenza tale da convogliare nella vasca di accumulo denominata in planimetria "*CADITOIA 1200X1100 mm – PROFONDITÀ UTILE 970 mm*" eventuali reflui che in maniera accidentale possono fuoriuscire dagli automezzi o dai serbatoi nonché eventuali rifiuti liquidi accidentalmente sversati in fase di movimentazione;
- c) la tubazione che collega la vasca di accumulo sopra menzionata con lo scarico nel fiume Adige deve essere presidiata a monte da una saracinesca automatica che consenta la chiusura istantanea dello scarico; tale saracinesca, al fine di evitare lo scarico nel fiume Adige di eventuali sversamenti accidentali, **deve sempre risultare chiusa durante le operazioni di carico/scarico dei rifiuti liquidi** effettuate nelle aree esterne agli edifici;
- d) la zona sotto tettoia denominata "*CORTILE INTERNO SOTTO TETTOIA*", come indicato nell'elaborato "*Modifica AUT – planimetria generale*" datato aprile 2025 (ns. prot. n. 0295768 di data 11 aprile 2025) allegato al presente provvedimento (Allegato 4), deve essere pavimentata in cemento armato impermeabile ed avere pendenza tale da convogliare eventuali rifiuti liquidi accidentalmente sversati, in fase di movimentazione, nella caditoia adducante al presidio di accumulo denominato in planimetria "*Vasca stagna di sicurezza*";
- e) le vasche di accumulo di cui ai due punti precedenti ("*caditoia 1200X1100 mm – profondità utile 970 mm*" e "*Vasca stagna di sicurezza*") devono essere svuotate all'occorrenza ed il contenuto avviato ad idoneo impianto di trattamento;
- f) il sistema di allarme e controllo automatico del livello dei liquidi della "*Vasca stagna di sicurezza*" deve sempre essere mantenuto in perfetta efficienza;
- g) le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici, comprese le aree che collegano la zona dedicata alle operazioni di carico/scarico con le aree sulle quali la Ditta intende effettuare lo stoccaggio dei rifiuti solidi, devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso;
- h) il sottofondo dell'intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e la zona adibita allo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzata secondo le indicazioni riportate nell'elaborato "*Modifica AUT – planimetria generale*" datato aprile 2025 (ns. prot. n. 0295768 di data 11 aprile 2025) allegato al presente provvedimento (Allegato 4);

Prescrizioni gestionali.

- a) L'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- b) la conduzione dell'impianto e la gestione delle attività di stoccaggio con eventuale *selezione, accorpamento/travaso, disimballaggio e riduzione volumetrica* devono avvenire nel rispetto e in conformità alle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- c) la rimozione degli imballaggi "*disimballaggio*" non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);
- d) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal **produttore** assegnando ad essi il competente codice CER, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché le "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021;
- e) ai fini della caratterizzazione chimico-fisica, i rifiuti in entrata devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998 (rifiuti non pericolosi) e dall'art. 7 del D.M. 12 giugno 2002, n. 161 (rifiuti pericolosi);
- f) la Ditta è tenuta a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero o di smaltimento cui sono destinati;
- g) durante le attività di gestione dei rifiuti devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l'intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e deve essere raccolto ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti, anche secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987 così come modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 11971 del 30 ottobre 1998;
- h) la quantità massima di rifiuti liquidi contemporaneamente movimentabile non può superare i 1.000 litri;
- i) sul piazzale scoperto denominato "*CORTILE INTERNO PAVIMENTAZIONE IN C.A. E ASFALTO*" nell'elaborato "*Modifica AUT – planimetria generale*" datato aprile 2025 (ns. prot. n. 0295768 di data 11 aprile 2025) allegato all'AUT (Allegato 4), è vietata qualsiasi movimentazione dei rifiuti allo stato liquido durante le precipitazioni atmosferiche, al fine di evitare, in caso di sversamenti accidentali, il dilavamento dei piazzali e quindi potenzialmente compromettere la capacità utile della vasca di accumulo di emergenza;
- j) sul piazzale scoperto e su quello coperto denominati rispettivamente "*CORTILE INTERNO PAVIMENTAZIONE IN C.A. E ASFALTO*" e "*CORTILE INTERNO SOTTO TETTOIA*", entrambi riportati nell'elaborato "*Modifica AUT – planimetria generale*" datato aprile 2025 (ns. prot. n. 0295768 di data 11 aprile 2025) allegato all'AUT qui modificata (Allegato 4), è vietata qualsiasi movimentazione di rifiuti che può dare origine, per loro natura, modalità di confezionamento/imballaggio o modalità di movimentazione, ad emissioni polverulente diffuse, in quanto la Ditta non è in possesso della relativa autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- k) fatto salvo quanto stabilito alla lettera successiva, le operazioni di *disimballaggio* effettuate ordinariamente nell'ambito delle attività di recupero R13 e/o di smaltimento D15 su quei rifiuti che vengono conferiti all'interno di contenitori riutilizzabili forniti dalla stessa Ditta ai propri clienti – in quanto imballaggi omologati per la raccolta, il trasporto in sicurezza e l'etichettatura nel rispetto delle normative vigenti – devono essere effettuate esclusivamente nell'area denominata "*ZONA OPERATIVITÀ*" posta all'interno del capannone, come individuata nell'elaborato "*Modifica AUT – planimetria generale*" datato aprile 2025 (ns. prot. n. 0295768 di data 11 aprile 2025) allegato al presente provvedimento (Allegato 4); l'area deve essere presidiata da opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego";

- l) le operazioni di *disimballaggio* effettuate nell'ambito delle attività di recupero R12 e/o di smaltimento D13 sui rifiuti costituiti da cartucce ai carboni attivi esausti (codice CER 06.13.02*) devono essere effettuate esclusivamente nell'area "*DEPOSITO*" specificamente individuata nell'elaborato "*Modifica AUT – planimetria generale – EMISSIONI*", datato luglio 2025 (ns. prot. n. 0560085 di data 14 luglio 2025), allegato al presente provvedimento (Allegato 5); l'area deve essere presidiata da opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;
- m) è vietato depositare permanentemente sul piazzale principale scoperto dello stabilimento rifiuti non adeguatamente protetti dall'effetto di dilavamento delle acque meteoriche;
- n) le operazioni di *riduzione volumetrica* sui rifiuti speciali e urbani non pericolosi con codice CER 15.01.02 – 15.01.03 – 15.01.05 – 17.02.01 – 19.12.12, esercitate sul piazzale principale dello stabilimento sull'area denominata "E" (lato ovest) nella planimetria allegata al presente provvedimento (Allegato 4), possono essere effettuate solamente in assenza di precipitazioni meteoriche piovose o nevose; al termine delle operazioni la Ditta deve comunque provvedere immediatamente alla pulizia delle aree interessate, asportando tutti i rifiuti giacenti al suolo;
- o) l'attività di *riduzione volumetrica* di cui al punto precedente, dal momento che non modifica la natura e le caratteristiche fondamentali dei rifiuti di partenza, è ricompresa nell'operazione di recupero R13, similmente all'attività di *selezione*;
- p) **in generale, le operazioni di *pretrattamento* dei rifiuti devono essere svolte secondo quanto rappresentato in premessa al presente provvedimento;**
- q) fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori (ad esempio per i rifiuti contenenti PCB, rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ecc...), la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni e quella dei rifiuti destinati al deposito preliminare (operazione D15) deve essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno, a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti), fatta salva la **frazione organica umida** dei rifiuti urbani che deve essere avviata ad impianti autorizzati **entro 72 ore**;
- r) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica da apporre sui singoli contenitori o imballaggi, indicante il codice CER del rifiuto e l'operazione di smaltimento o recupero effettuata; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;
- s) fermo restando quanto stabilito alla lettera precedente, **per i rifiuti che subiscono la ripetizione dell'operazione di recupero R13 o di smaltimento D15, deve essere esplicitamente riportata detta ripetizione, indicando anche l'impianto di provenienza;**
- t) le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- u) i rifiuti non devono essere depositati sfusi a diretto contatto con la pavimentazione delle aree di stoccaggio ma devono rimanere sempre all'interno dei contenitori/imballaggi a loro dedicati;
- v) i container/contenitori/casse ecc... ubicati all'esterno dei capannoni devono essere stagni e provvisti di idonea chiusura superiore, anche a mezzo di sistemi mobili, per proteggere i rifiuti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento; i container/contenitori/casse devono risultare sempre chiusi, fatte salve le operazioni di carico/scarico;
- w) la superficie disponibile dell'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere pari almeno ad 1 m² per ogni tonnellata di rifiuto;
- x) è vietato costituire stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
- y) sono vietate le operazioni di *raggruppamento*, *miscelazione* o *diluizione* dei rifiuti gestiti nell'impianto; è dunque vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, rifiuti pericolosi con diverso codice CER, rifiuti non pericolosi con diverso codice CER e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; la miscelazione è vietata anche nel caso di eventuali sversamenti accidentali;

- z) nel caso in cui lo stesso deposito venga utilizzato per lo stoccaggio di più tipologie di rifiuti, deve essere evitata la simultanea presenza di tipologie non omogenee, ovvero devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che le stesse vengano a mischiarsi;
- aa) i serbatoi, le cisterne, i fusti, ecc... di stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido devono essere dotati:
- di un bacino di contenimento di capacità pari almeno al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, se fossero presenti più contenitori, il bacino di contenimento deve avere una capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei contenitori stessi; in ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari al 110% del volume del più grande dei contenitori;
 - di opportuni dispositivi antitraboccamento e, qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;
- ab) la dislocazione delle cisterne, dei fusti, ecc... all'interno dei bacini di contenimento e dei rifiuti depositati all'interno degli stessi deve sempre avvenire con modalità tali da non pregiudicare il volume utile dei suddetti bacini e da consentire costantemente l'ispezionabilità dello stoccaggio;
- ac) i recipienti destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- ad) i recipienti fissi e mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non sono destinati ad essere reimpiegati per la stessa categoria di rifiuto devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati al nuovo utilizzo; in ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi;
- ae) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;
- af) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- ag) gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento devono essere di norma codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.xx in base alla frazione merceologica prodotta – secondo quanto previsto dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, dalla decisione 2000/532/CE e, da ultimo, dalle "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021 – fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- ah) i rifiuti di cui alla lettera precedente devono essere:
- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "deposito temporaneo prima della raccolta" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
 - gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali;

- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- ai) al termine delle operazioni di selezione e di accorpamento/travasamento con disimballaggio deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;
- aj) la gestione dei RAEE deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- ak) la gestione dei rifiuti contenenti amianto o PCB deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti leggi di settore e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- al) lo stoccaggio dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve avvenire con modalità tali da garantire sin dal loro ricevimento il rispetto delle modalità di confezionamento e imballaggio previste dalla normativa di settore; in particolare i rifiuti sanitari sterilizzati devono giungere allo stoccaggio in appositi imballaggi a perdere, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale deve essere aggiunta la data di sterilizzazione; è vietata qualsiasi operazione di selezione e disimballaggio sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
- am) è vietata la sosta nelle aree esterne degli automezzi carichi di rifiuti pericolosi;
- an) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- ao) durante le operazioni di disimballaggio e selezione devono essere contenute le emissioni rumorose e pulverulente;
- ap) la recinzione dell'impianto e la pavimentazione dei depositi e delle aree di movimentazione e manipolazione dei rifiuti, nonché il sistema di captazione e raccolta delle acque, devono essere mantenuti in continua efficienza;
- aq) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- ar) i rifiuti che subiscono la ripetizione delle operazioni R13/D15 possono provenire esclusivamente dagli impianti di stoccaggio gestiti dalla Ditta e siti a Scurelle e Vallelaghi; in ogni caso:
 - deve essere garantita la tracciabilità dei rifiuti;
 - i carichi provenienti dai centri di stoccaggio di Scurelle e Vallelaghi non devono essere frazionati in diverse quote una volta arrivati all'impianto di Isera, ma esclusivamente accorpati con quelli già presenti nell'impianto stesso;
 - deve essere mantenuta inalterata la confezione originaria del rifiuto;
 - il carico in uscita deve essere inviato a un impianto di recupero o di smaltimento finale;
- as) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- at) eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio e le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune di Isera, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- au) la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali conferisce i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il "*deposito temporaneo prima della raccolta*" dei rifiuti.

ALLEGATO 2

Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tabella 1A: consistenza impiantistica – emissioni convogliate

Reparto	Descrizione macchina	Sigla Emissione	Portata [Nm ³ /h]	Sistema di abbattimento	Inquinante	Valori limite [mg/Nm ³]	Frequenza controlli
Cartucce carboni attivi esausti	M1 Vano riempimento cartucce	E1	4.800	Filtri a tasche Pannelli filtranti Filtri a maniche	Polveri totali	20	Annuale
	M2 Tramoggia svuotamento cartucce esauste						
	M3 Vano riempimento big-bags						

Note alla Tabella 1A:

- i valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa), al volume secco ed ai periodi di normale funzionamento degli impianti;
- per gli inquinanti non previsti nella Tabella 2 del presente Allegato si assumono i valori limite stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- per quanto riguarda i flussi di massa di tutti gli inquinanti si assumono i valori limite riportati nella tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Tabella 1B: consistenza impiantistica – emissioni diffuse

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTENIMENTO
LAVORAZIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI (5.000 t/anno)	D1 triturazione rifiuti	diffuse	Polveri totali	<ul style="list-style-type: none"> – Triturazione lenta di rifiuti non polverulenti; – Carico del trituratore con adeguata altezza di caduta; – Scarico diretto in container; – Pulizia tempestiva.
LAVORAZIONE LANA DI ROCCIA (1.000 t/anno)	D2 pressatura e imballaggio	diffuse	Polveri totali	<ul style="list-style-type: none"> – Attività in area coperta; – Carico della pressa mediante nastro trasportatore con limitata altezza di caduta dei materiali; – Scarico diretto del materiali nella tramoggia di carico; – Pulizia tempestiva ed accurata delle aree.

Prescrizioni

- a) **Almeno quindici giorni prima della messa in esercizio** delle unità produttive che danno luogo alle **fonti emissive D1 e D2, la Ditta deve comunicare** al Settore Autorizzazioni e controlli ed al Comune territorialmente competente le **date della loro messa in esercizio e di messa a regime**. La **messa a regime** dovrà comunque avvenire **entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio**;
- b) **entro il 25 maggio di ogni anno** la Ditta deve effettuare autonomi controlli sull'**emissione convogliata E1**, nelle più gravose condizioni di esercizio, relativamente alla determinazione delle concentrazioni degli inquinanti e con le frequenze stabiliti nella Tabella 1A al presente

Allegato, secondo le modalità riportate nella Tabella 2 al presente Allegato, dandone **comunicazione preventiva** al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA) ed al Comune territorialmente competente. I relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono riportare le metodiche adottate per il campionamento e per la determinazione degli inquinanti e devono essere **trasmessi** all'APPA ed al Comune territorialmente competente **entro il successivo 25 giugno**. Detti autonomi controlli devono essere costituiti da almeno un prelievo, costituito da almeno tre campionamenti e relativo ad almeno un'ora di funzionamento nelle più gravose condizioni di esercizio, salvo quanto eventualmente diversamente indicato;

- c) ai sensi dell'art. 271, comma 20, del D.Lgs. 152/2006, qualora dagli autonomi controlli effettuati emergesse il superamento dei limiti autorizzati, la Ditta deve informare **entro le 24 ore successive** al ricevimento dei certificati di analisi (farà fede la data di ricevimento degli stessi) il Settore Autorizzazioni e controlli ed il Comune di Isera (TN) per l'adozione dei provvedimenti di competenza; la Ditta deve indicare le presunte cause del superamento e le azioni correttive eventualmente intraprese. All'atto del ripristino delle normali condizioni di esercizio la Ditta deve ripetere gli autonomi controlli quantomeno in riferimento ai parametri oggetto dei superamenti, secondo le modalità sopra prescritte;
- d) ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006, in caso di guasto che comporti il superamento dei valori limite di emissione, la Ditta deve informare **entro le 8 ore successive** il Settore Autorizzazioni e controlli ed il Comune di Isera (TN); il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni;
- e) i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza.

Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

Tabella 2: metodi analitici per il controllo delle emissioni

<i>Parametro</i>	<i>Norma</i>	<i>Anno</i>
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1+ ISO 11338-2	2003
	UNI EN 1948-1:2006 (solo campionamento)	2006
Mercurio	UNI EN 13211	2003
Metalli	UNI EN 14385	2004
PCB diossina simili	UNI EN 1948-4	2014
PCDD/PCDF	UNI EN 1948-1 + UNI EN 1948-2 + UNI EN 1948-3	2006
Polveri	UNI EN 13284-1	2017
Ammoniaca	UNI EN ISO 21877	2020
Cloruri gassosi espressi come HCl	UNI EN 1911	2010
Cloro e composti inorganici come HCl	DM 25 agosto 2000 – All. 2	2000
Fluoro e composti inorganici come HF (solo gassosi)	DM 25 agosto 2000 – All. 2	2000
	ISO 15713	2006
Fluoruri gassosi e particellari	UNI 10787	1999
Composti organici volatili (singoli composti)	UNI CEN/TS 13649	2015
Composti organici volatili (come COT)	UNI EN 12619	2013
Formaldeide	NIOSH 2016	2003
	EPA 0011:1996+EPA 8315A:1996	1999
	EPA Method 323	2003
Solfuro di idrogeno	UNI 11574	2015
	UNICHIM 634:1984 (campionamento) + DPR 322/1971 appendice 8 (UV-VIS)	
Monossido di carbonio	UNI EN 15058	2017
Ossidi di azoto	UNI EN 14792	2017
Ossidi di zolfo	UNI EN 14791	2017
	UNI CEN/TS 17021	2017
Ossigeno	UNI EN 14789	2017
Umidità	UNI EN 14790	2017
Portata e velocità	UNI EN ISO 16911-1	2013

Note alla Tabella 2:

- i metodi citati nella soprastante Tabella 2 debbono considerarsi sostituiti dalle norme di aggiornamento dei metodi stessi;
- per il campionamento e l'analisi di eventuali parametri non ricompresi nella soprastante Tabella 2 si applica quanto disposto dall'art. 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006, ossia le pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO o norme internazionali o norme nazionali previgenti;
- eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con il Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. In ogni caso **sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato.**

ALLEGATO 3

Raccomandazioni

Rifiuti

Si raccomanda il rispetto di quanto disposto:

- dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti – Piano stralcio relativo ai rifiuti pericolosi, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2593 del 12 novembre 2004;
- dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 773 del 12 aprile 2002 e n. 2924 del 10 dicembre 2004, riguardanti la localizzazione dell'impianto nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti;
- nella determinazione del Direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 2 di data 26 gennaio 2004, con la quale si stabiliva la non necessità di sottoposizione alle procedure di valutazione di impatto ambientale delle richieste avanzate dalla Ditta che hanno portato al rilascio del provvedimento del Dirigente del Settore tecnico della stessa Agenzia di data 28 gennaio 2004, prot. n. 194/2004-U221.

Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni normative relative:

- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 4) alla comunicazione al Settore autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;
- 5) all'iscrizione al sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti RENTRI, di cui al D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006).

Si raccomanda l'osservanza di quanto previsto per la categoria impiantistica 5.5 *“Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti”* dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come peraltro chiarito nella circolare della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 14 novembre 2016, prot. n. 27569, laddove stabilisce che l'applicazione della soglia di 50 Mg di accumulo istantaneo di rifiuti pericolosi al di sotto della quale l'impianto di stoccaggio è escluso dalla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, deve intendersi a condizione che la destinazione dei rifiuti pericolosi successivamente allo stoccaggio provvisorio presso l'impianto di cui al presente provvedimento sia un impianto autorizzato ove si svolgano le attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 dello stesso allegato VIII.

Diversamente, cioè nel caso in cui non sia possibile assicurare la destinazione dei rifiuti pericolosi presso impianti che svolgono le suddette attività, l'impianto di cui al presente provvedimento deve tornare a dotarsi di AIA.

Emissioni in atmosfera


In corrispondenza dei condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzate tutte le opere che consentano l'esecuzione di campionamenti dell'effluente gassoso; in particolare, come disposto dall'articolo 38, commi 4 e 5, del T.U.L.P., la Ditta **deve realizzare almeno un foro di prelievo, secondo le indicazioni dello schema allegato denominato “TRONCHETTO FILETTATO”**, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli, secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti.

I condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero del nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l'autorizzazione edilizia.


TRONCHETTO FILETTATO

da predisporre sul condotto di scarico
per il prelievo degli effluenti gassosi



Il punto di prelievo deve essere
posizionato in un tratto di
condotto rettilineo a sezione
costante, possibilmente verticale,
ad almeno 5 diametri idraulici a
valle ed almeno 2 diametri
idraulici a monte di qualsiasi
discontinuità.



In casi eccezionali tali distanze
possono essere ridotte rispettiva-
mente a 4 e 1,5 diametri.




SEZIONE A-A

PLANIMETRIA GENERALE
 SCALA 1:200

SEZIONE A-A'
 SCALA 1:200



ESTRATTO MAPPA
 SCALA 1:2000



LEGENDA:

	AREA B
	AREA C
	AREA D
	AREA E
	AREA E IN CUI E' POSSIBILE EFFETTUARE ANCHE CERNITA E RIDUZIONE VOLUMETRICA (TRITURAZIONE)
	AREA F
	"DEPOSITO" PER ATTIVITA' DI DISIMBALLAGGIO CARTUCCE AI CARBONI ATTIVI
	ZONA OPERATIVITA'
	AREE DI EVENTUALE STOCCAGGIO DI RIFIUTI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI ECOOPERA DI SCURELLE E VALLELAGHI



COMUNE DI ISERA	PROVINCIA DI TRENTO
SITO: ECOOPERA Soc. Coop. Sede operativa Via Lungadige, 4 38060 Isera (TN)	
TITOLO: Modifica AUT - planimetria generale	
Data:	aprile 2025

PLANIMETRIA GENERALE

SCALA 1:200


SEZIONE A-A'

SCALA 1:200



ESTRATTO MAPPA

SCALA 1:2000



LEGENDA:

- | | | | |
|--|---|---------------|---|
| | AREA B | | EMISSIONE DIFFUSA DA TRITURAZIONE RIFIUTI |
| | AREA C | | EMISSIONE DIFFUSA DA PRESSATURA RIFIUTI |
| | AREA D | | EMISSIONE CONVOGLIATA DA DISIMBALLAGGIO CARTUCCE CARBONI ATTIVI ESAUSTI |
| | AREA E | M1 | VANO RIEMPIMENTO CARTUCCE |
| | AREA F | M2 | TRAMOGGIA SVUOTAMENTO CARTUCCE ESAUSTE |
| | "DEPOSITO" PER ATTIVITA' DI DISIMBALLAGGIO CARTUCCE AI CARBONI ATTIVI | M3 | VANO RIEMPIMENTO BIG-BAGS |
| | ZONA OPERATIVITA' | filtri | SISTEMA DI ABBATTIMENTO A FILTRI |
| | AREE DI EVENTUALE STOCCAGGIO DI RIFIUTI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI ECOOPERA DI SCURELLE E VALLELAGHI | | |

COMUNE DI ISERA

PROVINCIA DI TRENTO

SITO:
ECOOPERA Soc. Coop.
 Sede operativa
 Via Lungadige, 4
 38060 Isera (TN)



TITOLO: Modifica AUT - planimetria generale - EMISSIONI

Data: **luglio 2025**